

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

GRANDE CAMERA

CASO SAADI c. ITALIA

(Ricorso n° 37201/06)

SENTENZA

STRASBURGO

28 febbraio 2008

Questa sentenza può subire modifiche di forma

Nel caso Saadi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'Uomo, riunita in Grande Camera composta da :

Jean-Paul Costa, *presidente*,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Boštjan M. Zupančič,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Loukis Loucaides,
Corneliu Bîrsan,
Nina Vajić,
Vladimiro Zagrebelsky,
Alvina Gyulumyan,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Egbert Myjer,
Sverre Erik Jebens,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, *giudici*,

e da Vincent Berger, *giureconsulto*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'11 luglio 2007 e il 23 gennaio 2008,

Emette la sentenza qui presente, adottata in quest'ultima data :

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n° 37201/06) presentato contro la Repubblica italiana in cui un cittadino tunisino, signor Nassim Saadi (« il ricorrente »), si è rivolto alla Corte il 14 settembre 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati S. Clementi e B. Manara, del foro di Milano. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal proprio agente, signor I.M. Braguglia e dal proprio vice-coagente, signor N. Lettieri.

3. Il ricorrente allegava che l'esecuzione del provvedimento d'espulsione verso la Tunisia l'avrebbe esposto al rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e ad un diniego flagrante di giustizia (articolo 6 della Convenzione). Inoltre, tale provvedimento comporterebbe la violazione del diritto al rispetto della propria vita familiare (articolo 8 della Convenzione) e sarebbe stato adottato

in dispregio delle garanzie di procedura previste dall'articolo 1 del Protocollo n° 7.

4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 16 ottobre 2006, il presidente della sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Prevalendosi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che la ricevibilità e il merito del caso sarebbero stati esaminati contestualmente e che il ricorso sarebbe stato trattato prioritariamente (articolo 41 del regolamento).

5. Il 29 marzo 2007, una camera della terza sezione, composta da Boštjan M. Zupančič, Corneliu Bîrsan, Vladimiro Zagrebelsky, Alvina Gyuyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele e Isabelle Berro-Lefèvre, giudici, nonché da Santiago Quesada, cancelliere di sezione, ha deferito il caso alla Grande Camera, non essendosi opposta alcuna delle parti (articolo 30 della Convenzione e 72 del regolamento).

6. La composizione della Grande Camera è stata nominata conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.

7. Tanto il ricorrente che il Governo hanno depositato una memoria nel merito. Ciascuna delle parti ha rimesso osservazioni scritte riguardanti la memoria della propria controparte. Sono state ricevute osservazioni anche da parte del governo del Regno Unito, autorizzato dal presidente ad intervenire nella procedura scritta e orale (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del regolamento).

8. Si è tenuta un'udienza pubblica presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, l'11 luglio 2007 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi :

– *per il governo convenuto*

S. N. LETTIERI, magistrato, Ministero degli Affari Esteri, *vice-coagente*,
S.^{ra} E. MAZZUCO, prefetto,
S. A. BELLA, alto funzionario di polizia,
S. C. GALZERANO, vice capo di polizia, *consulenti* ;

– *per il ricorrente*

S. S. CLEMENTI, avvocato, *difensore*;

– *per il governo del Regno Unito*

S. D. WALTON, *agente*,
S. J. SWIFT, avvocato, *difensore*
S. S. BRAVINER-ROMAN, Ministero dell'Interno,
S.^{ra} A. FITZGERALD, ministero della Giustizia,
M. E. ADAMS, Ministero della Giustizia, *consulenti*.

La Corte ha sentito le dichiarazioni dei signori Clementi, Lettieri e Swift, nonché le loro risposte alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

9. Il ricorrente è nato nel 1974 e risiede a Milano.

10. Il ricorrente, entrato in Italia in data imprecisata tra il 1996 e il 1999, era titolare di un permesso di soggiorno per “motivi familiari”, rilasciato dalla Questura di Bologna il 29 dicembre 2001. La data di scadenza di tale permesso era fissata per l’11 ottobre 2002.

A. Le procedure penali promosse nei confronti del ricorrente in Italia e in Tunisia

11. Il 9 ottobre 2002 il ricorrente, sospettato tra l’altro di terrorismo internazionale (articolo 270 *bis* del codice penale) fu arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere (“*détention provisoire*”). Il ricorrente e altre cinque persone furono in seguito rinviati a giudizio davanti alla Corte d’assise di Milano.

12. Il procuratore formulò, nei confronti del ricorrente, quattro capi d’imputazione. Secondo il primo, questi si era associato con altre persone con il proposito di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo (tra cui attentati) non in Italia ma in Stati terzi. Dal dicembre 2001 al settembre 2002 il ricorrente avrebbe partecipato a tale associazione in qualità di organizzatore e dirigente, elaborato la dottrina ideologica della stessa e impartito gli ordini necessari per raggiungere gli obiettivi. Il secondo capo di imputazione riguardava la falsificazione “di un elevato numero di documenti, come passaporti, patenti, permessi di soggiorno. Il ricorrente era anche accusato di ricettazione e del tentativo di favorire l’ingresso nel territorio italiano di un numero imprecisato di stranieri, in violazione delle leggi sull’immigrazione.

13. All’udienza di discussione dibattimentale, il pubblico ministero concluse chiedendo la condanna del ricorrente a tredici anni di reclusione. L’avvocato dell’interessato chiese l’assoluzione dal reato di terrorismo internazionale e si rimise alla saggezza della Corte d’Assise relativamente agli altri capi d’imputazione.

14. Con sentenza del 9 maggio 2005, la Corte d’Assise di Milano modificò la qualificazione giuridica del primo capo d’imputazione,

ritenendo che il fatto non costituisse reato di terrorismo internazionale ma quello di associazione a delinquere. Condannò il ricorrente a quattro anni e sei mesi di reclusione per tale ultimo reato, condannandolo inoltre per falso e ricettazione. Assolse il ricorrente dall'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina per non aver commesso il fatto.

15. La Corte d'assise condannò il ricorrente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ordinando che l'interessato, dopo aver scontato la pena, venisse espulso dal territorio italiano.

16. Nella motivazione della sentenza, di 331 pagine, la Corte d'Assise osservò che le prove a carico del ricorrente risultavano in particolare dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali ("*écoutes hertzennes*"), da dichiarazioni di alcuni testimoni e da numerosi documenti falsi sequestrati. Nel loro insieme, questi elementi provavano che il ricorrente era inserito in un'associazione avente lo scopo di riciclare e falsificare documenti rubati, attività dalla quale l'interessato ricavava il proprio sostentamento. Per contro, non era stato accertato che i documenti in questione fossero stati utilizzati dai falsi titolari per entrare illegalmente nel territorio italiano.

17. Quanto all'accusa di terrorismo internazionale, la Corte d'Assise osservò innanzitutto che un'associazione aveva connotazione "terroristica" quando aveva come scopo quello di commettere atti violenti contro civili o persone che non partecipavano attivamente ad un conflitto armato, con l'obiettivo di seminare il terrore o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a commettere o ad omettere un atto e quando il movente era di natura politica, ideologica o religiosa. Nel caso di specie, non era stato accertato se gli atti violenti che, secondo la tesi del pubblico ministero, il ricorrente e i suoi complici si prestavano a commettere, si iscrivessero o meno nel quadro di un conflitto armato.

18. Inoltre, gli elementi raccolti nel corso della fase investigativa e durante il dibattimento, non erano tali da poter provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati avessero iniziato a mettere in pratica l'intenzione di commettere atti violenti, o avessero fornito sostegno logistico o finanziario ad altre persone o associazioni a scopo terroristico. Una tale prova non risultava in particolare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali ("*écoutes hertzennes*"). Queste provavano unicamente che il ricorrente e i suoi complici avevano rapporti con persone e associazioni facenti parte dell'universo islamico integralista, che manifestavano ostilità nei confronti degli "infedeli" (e in particolare contro coloro che si trovavano in territori considerati musulmani) e che il loro mondo relazionale si componeva di "fratelli" uniti da convinzioni e ideologie identiche.

19. Utilizzando un linguaggio criptato, gli imputati e i loro affiliati avevano menzionato a più riprese una "partita di calcio", destinata a rinforzare la loro fede in Dio. Secondo la Corte d'Assise, era assolutamente

evidente che non si trattasse di una manifestazione sportiva, bensì di un'azione rispondente ai principi dell'islam più radicale. Tuttavia, non era stato possibile capire di quale "azione" si trattasse né dove questa si sarebbe dovuta svolgere.

20. Del resto, il ricorrente aveva lasciato Milano il 17 gennaio 2002 e, facendo scalo ad Amsterdam, si era recato in Iran, da dove era rientrato in Italia il 14 febbraio 2002. Aveva anche parlato di un "responsabile dei fratelli" che si trovava in Iran. Certi membri del gruppo a cui il ricorrente apparteneva si erano recati in "campi d'addestramento" in Afghanistan e si erano procurati armi, esplosivi e materiale per l'osservazione e la registrazione visiva. Nell'appartamento del ricorrente e in quelli dei suoi coimputati, la polizia aveva sequestrato materiale di propaganda sulla jihad – o guerra santa – promossa in nome dell'islam. Inoltre, nelle conversazioni telefoniche effettuate dal luogo di detenzione in Italia, il ricorrente, parlando con i membri della propria famiglia in Tunisia, aveva fatto riferimento a suo fratello "martire" Fadhal Saadi; in altre conversazioni, aveva riferito della sua intenzione di partecipare alla guerra santa.

21. Tuttavia non era stato trovato alcun ulteriore elemento che permettesse di provare l'esistenza e lo scopo di un'associazione terroristica. In particolare, mancava la prova che il ricorrente e i suoi complici avessero deciso di tradurre la loro fede integralista in azioni violente aventi le caratteristiche in un atto terroristico. Il desiderio di consacrarsi alla jihad e di eliminare i nemici dell'islam potevano realizzarsi perfettamente con il compimento di atti di guerra in un contesto di conflitto armato, vale a dire in atti non rientranti nella nozione di "terrorismo". Non era stato provato se il fratello del ricorrente fosse veramente deceduto in un attentato-suicidio e se questo fatto fosse la "partita di calcio" a cui gli imputati avevano, a più riprese, fatto riferimento.

22. Il ricorrente e il pubblico ministero ricorsero in appello. Il primo chiese l'assoluzione da tutti i capi d'accusa mentre il secondo chiese la condanna dell'imputato anche per terrorismo internazionale e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

23. Nell'atto d'appello, il pubblico ministero osservò che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione gli elementi costitutivi del reato di terrorismo internazionale erano presenti anche in assenza di un atto violento, essendo sufficiente l'esistenza di un progetto volto alla commissione di un tale atto. Inoltre un'azione poteva avere connotazione terroristica anche se destinata ad essere commessa in un contesto di conflitto armato, a condizione tuttavia che gli autori non fossero membri di "forze armate di uno Stato" o di un "gruppo rivoluzionario". Nel caso di specie, risultava dagli atti processuali che il ricorrente e altri affiliati si erano procurati e avevano procurato a terzi documenti falsificati, armi, esplosivi e denaro allo scopo di commettere azioni violente volte ad affermare i valori ideologici dell'islam integralista. Inoltre, gli imputati mantenevano contatti

con persone ed organizzazioni appartenenti al terrorismo internazionale e avevano progettato un'azione violenta e illecita, che si sarebbe dovuta compiere nell'ottobre 2002 nell'ambito del "guerra santa" in un Paese diverso dall'Italia. Solamente l'arresto degli imputati impedì il compimento di tale atto. Peraltro, a quell'epoca, il conflitto armato in Afganistan era terminato e quello che avrebbe avuto luogo in Irak non era ancora iniziato.

24. Il pubblico ministero osservò ugualmente che il fratello del ricorrente, signor Fadhal Saadi, era stato detenuto in Iran ; il ricorrente l'aveva incontrato in questo Paese tra gennaio e febbraio 2002. Dopo la sua liberazione, il signor Fadhal Saadi si era trasferito in Francia e aveva mantenuto i contatti con il ricorrente. In seguito era deceduto in un attentato-suicida, cosa di cui il ricorrente e gli altri membri della sua famiglia ne andavano fieri. Questo risultava dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate nella struttura penitenziaria dove il ricorrente era detenuto.

25. Il pubblico ministero chiese infine l'assunzione di nuove prove, e precisamente di lettere e dichiarazioni provenienti da una persona sospettata d'attività terroristiche, da una parte, e di intercettazioni ambientali eseguite all'interno di una moschea a Milano, dall'altra.

26. Il 13 marzo 2006, la Corte d'Assise d'Appello di Milano sollevò un'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 593 § 2 del codice di procedura pénale ("CPP"), così come modificato dalla legge n° 46 del 20 febbraio 2006, che prevedeva che l'imputato e il pubblico ministero potessero impugnare in appello le sentenze di proscioglimento solo se, dopo la fine del giudizio di primo grado, fossero sopravvenute o si fossero scoperte nuove prove. La Corte d'assise d'Appello ordinò la sospensione della procedura in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

27. Con sentenza n° 26 del 6 febbraio 2007, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionali le norme interne pertinenti nella parte in cui non permettevano al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento e nella parte in cui prevedevano che fosse inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge n° 46 del 20 febbraio 2006. La Corte Costituzionale osservò in particolare che quest'ultima legge non rispettava il giusto equilibrio che doveva esistere, in un processo penale, tra i diritti della difesa e quelli della pubblica accusa.

28. La prima udienza dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Milano fu fissata per il 10 ottobre 2007.

29. Nel frattempo, l'11 maggio 2005, ossia due giorni dopo la pronuncia della Corte d'Assise di Milano, il Tribunale militare di Tunisi aveva condannato il ricorrente in contumacia a venti anni di reclusione per appartenenza ad un'organizzazione terroristica operante all'estero in tempo di pace e per incitamento al terrorismo. Il condannato veniva inoltre privato dei propri diritti civili e sottoposto ad un "controllo amministrativo" per un

periodo di cinque anni. Il ricorrente sostiene di aver saputo della sua condanna solamente quando, il 2 luglio 2005, il provvedimento d'incarcerazione, diventato definitivo, venne notificato a suo padre.

30. Il ricorrente si lamenta che la sua famiglia e il suo avvocato non riescono ad ottenere una copia della sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di Tunisi. Tali affermazioni sono confermate dalle dichiarazioni dell'avvocato tunisino del ricorrente. Con lettera del 22 maggio 2007, indirizzata al Presidente della Repubblica tunisina e al Ministro della Giustizia e dei diritti dell'uomo tunisino, i suoi rappresentanti legali davanti alla Corte hanno sollecitato la trasmissione della sentenza in questione. Non si conosce l'esito di tale tentativo.

B. Il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e i ricorsi promossi da quest'ultimo al fine di impedire l'esecuzione di tale misura e d'ottenere un permesso di soggiorno e/o il riconoscimento dello status di rifugiato.

31. Il 4 agosto 2006, il ricorrente, che era stato detenuto senza interruzione dal 9 ottobre 2002, fu rimesso in libertà.

32. L'8 agosto 2006, il Ministero dell'Interno ordinò la sua espulsione verso la Tunisia conformemente alle disposizioni del decreto-legge n° 144 del 27 luglio 2005 (intitolato "misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale" e convertito nella legge n° 155 del 31 luglio 2005). Osservò che "risultava da prove documentali" che il ricorrente aveva svolto un "ruolo attivo" all'interno di un'organizzazione finalizzata a fornire supporto logistico e finanziario a persone appartenenti a cellule integraliste islamiche in Italia e all'estero. Peraltro, il suo comportamento turbava l'ordine pubblico e metteva in pericolo la sicurezza nazionale.

33. Il ministro precisò che il ricorrente sarebbe potuto rientrare in Italia solo su autorizzazione ministeriale *ad hoc*.

34. Il ricorrente fu trasferito presso il centro di permanenza temporanea di Milano. L'11 agosto 2006, il decreto di espulsione venne convalidato dal giudice di pace di Milano.

35. L'11 agosto 2006, il ricorrente domandò asilo politico. Adduceva di essere stato condannato in contumacia in Tunisia per ragioni di natura politica e di temere d'essere sottoposto a tortura oltre che a "rappresaglie politiche e religiose". Con decisione del 16 agosto 2006, il Questore di Milano respinse la domanda in quanto il ricorrente era pericoloso per la sicurezza dello Stato.

36. Il 6 settembre 2006, il direttore di un'organizzazione non governativa, l'Organizzazione mondiale contro la tortura ("l'OMCT"), inviò una lettera al Presidente del Consiglio italiano. In tale missiva, l'OMCT si dichiarava "vivamente preoccupata" per la situazione del ricorrente, temendo che in caso di espulsione verso la Tunisia, l'interessato potesse essere nuovamente

giudicato per gli stessi fatti contestatigli in Italia. L'OMCT ricordava inoltre che ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, "Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura".

37. Il 12 settembre 2006, il presidente di un'altra organizzazione non governativa, il Collettivo della comunità tunisina in Europa, rivolse un appello al governo italiano "affinché ponesse fine alla sua politica d'espulsione di massa degli immigrati tunisini religiosi praticanti". Questi si lamentava che i pubblici poteri italiani stavano utilizzando metodi inumani e biasimavano molti tunisini per le loro convinzioni religiose. Secondo il presidente del collettivo, era "evidente" che al loro arrivo in Tunisia, i tunisini coinvolti venivano "torturati e condannati a pesanti pene detentive, e ciò a causa delle autorità italiane, che li sospettava falsamente di terrorismo. Il nome del ricorrente compariva in una lista, allegata alla lettera del 12 settembre 2006, ove figuravano i nominativi delle persone che rischiavano un'espulsione imminente verso la Tunisia,

38. La decisione del Questore del 16 agosto 2006 (paragrafo 35 qui sopra) fu notificata al ricorrente il 14 settembre 2006. L'interessato non propose alcun ricorso. Tuttavia lo stesso, il 12 settembre 2006, aveva depositato dei documenti, tra cui la lettera dell'OMCT del 6 settembre 2006 e i rapporti d'Amnesty International e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America riguardanti la Tunisia, chiedendo che fossero trasmessi alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il 15 settembre 2006, la Questura di Milano informò oralmente il ricorrente che, considerato il rigetto della sua richiesta d'asilo, i documenti in questione non potevano essere presi in considerazione.

39. Il 14 settembre 2006, il ricorrente, invocando l'articolo 39 del regolamento, aveva chiesto alla Corte di sospendere o annullare il decreto d'espulsione verso la Tunisia. Il 15 settembre 2006, la Corte decise di domandare al Governo italiano di fornire informazioni per sapere, in particolare, se la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale militare di Tunisi fosse definitiva e se esistesse, in diritto tunisino, un ricorso che permettesse di riaprire la procedura o di tenere un nuovo processo.

40. La risposta del Governo fu trasmessa alla cancelleria il 2 ottobre 2006. Secondo le autorità italiane, in caso di condanna pronunciata in contumacia, la legge tunisina conferisce al condannato il diritto di ottenere la riapertura della procedura. Il Governo fece riferimento in particolare ad un telefax proveniente dall'ambasciatore d'Italia a Tunisi datata 29 settembre 2006 precisando che, secondo le informazioni fornite dal direttore della cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia tunisino, la condanna del ricorrente non era definitiva perché il condannato,

giudicato in contumacia, poteva impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti.

41. Il 5 ottobre 2006, la Corte decise di applicare l'articolo 39 del proprio regolamento e chiese al Governo di sospendere l'espulsione del ricorrente fino a nuovo ordine.

42. Essendo decorso il termine massimo fissato per il periodo di detenzione prevista per l'espulsione, il 7 ottobre 2006 il ricorrente fu rimesso in libertà. Il 6 ottobre 2006, tuttavia, era stato emesso un nuovo decreto di espulsione nei confronti dello stesso. Il 7 ottobre 2006, tale provvedimento fu notificato al ricorrente, il quale fu ricondotto al centro di permanenza temporanea di Milano. Dato che il ricorrente aveva dichiarato di essere entrato in Italia dalla Francia, il nuovo decreto di espulsione indicava che il Paese di destinazione era la Francia e non la Tunisia. Il 10 ottobre 2006, il nuovo decreto di espulsione fu convalidato dal Giudice di Pace di Milano.

43. Il 3 novembre 2006, il ricorrente fu rimesso in libertà in quanto nuovi elementi indicavano che era impossibile espellerlo verso la Francia. Lo stesso giorno, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ordinò che, dal momento della sua liberazione, il ricorrente fosse sottoposto a misure di sicurezza ossia il divieto di lasciare il territorio italiano e l'obbligo di rendersi presso gli uffici di polizia tutti il lunedì, mercoledì e venerdì.

44. Nel frattempo, il 27 settembre 2006, il ricorrente aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno. Con provvedimento del 4 novembre 2006, la Questura di Milano aveva risposto che tale richiesta non poteva essere accolta. In effetti, un permesso di soggiorno "per motivi di giustizia" poteva essere rilasciato solamente su richiesta delle autorità giudiziarie quando queste ritenevano che la presenza dello straniero in Italia fosse necessaria per il buon svolgimento di un'indagine penale. Il ricorrente era in ogni caso colpito dal divieto di lasciare il territorio italiano ed era dunque obbligato a rimanere in Italia. Inoltre, per ottenere un permesso di soggiorno, era necessario produrre un passaporto o altro documento simile.

45. Davanti alla Corte, il ricorrente si lamentò che le autorità tunisine avevano rifiutato di rinnovare il proprio passaporto, fatto che aveva impedito qualsiasi altro tentativo di regolarizzare la propria situazione.

46. Ad una data non precisata il ricorrente propose ricorso anche davanti al Tribunale Amministrativo regionale (il "TAR") della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del decreto di espulsione del 6 ottobre 2006 oltre che la sospensione dell'esecuzione di tale provvedimento.

47. Con decisione del 9 novembre 2006, il TAR della Lombardia dichiarò di non dover decidere sulla richiesta di sospensione e ordinò la trasmissione del fascicolo al TAR del Lazio, giurisdizione competente *ratione loci*.

48. Il TAR della Lombardia osservò in particolare che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già sollecitato la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato e che, conseguentemente, aveva ovviato a qualsiasi pregiudizio lamentato dal ricorrente.

49. Secondo le informazioni fornite dal ricorrente il 29 maggio 2007, a quella data, il procedimento davanti al TAR del Lazio era ancora pendente.

50. Il 18 gennaio 2007, il ricorrente depositò una memoria presso la Questura di Milano, facendo presente che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva chiesto di sospendere l'esecuzione della propria espulsione per il rischio concreto che lo stesso potesse subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione. Peraltro, il ricorrente domandò di essere sentito dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato per ottenere l'asilo politico. Secondo le informazioni fornite dal ricorrente l'11 luglio 2007, a tale data non era stato dato alcun seguito alla sua memoria. Con provvedimento del 20 luglio 2007, il Ministro dell'Interno italiano precisò che la memoria del 18 gennaio 2007 non si poteva considerare né come una nuova richiesta d'asilo né come un'impugnazione contro la decisione di rigetto emessa dal Questore di Milano il 16 agosto 2006 (paragrafo 35 qui sopra).

C. Le assicurazioni diplomatiche richieste dall'Italia alla Tunisia

51. Il 29 maggio 2007, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi inviò una nota verbale al governo tunisino per domandare assicurazioni diplomatiche secondo le quali, in caso di espulsione verso la Tunisia, il ricorrente non sarebbe stato sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e che non avrebbe subito alcun diniego flagrante di giustizia.

52. La nota in questione, redatta in francese, si legge come segue :

“ L'Ambasciata d'Italia presenta i propri ossequi al Ministro degli Affari Esteri e, facendo seguito all'incontro tra l'ambasciatore d'Italia, Signor Arturo Olivieri e S.E. il Ministro della Giustizia e dei Diritti dell'Uomo Signor Béchir Tekkari, a margine della visita del Ministro italiano della Giustizia Signor Clemente Mastella, il 28 maggio 2007, ha l'onore di richiedere la preziosa collaborazione delle autorità tunisine per la positiva soluzione del caso seguente.

Il cittadino tunisino Nassim Saadi, nato a Haidra (Tunisia) il 30.11.1974, è stato oggetto di un provvedimento di espulsione dall'Italia verso la Tunisia, emesso dal Ministero dell'Interno l'08.08.2006.

Dopo l'emissione di tale decreto, quest'ultimo ha presentato ricorso davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo il 14.09.2006, domandando ed ottenendo la sospensione dell'espulsione in questione.

Tale ricorso si basa sulla tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato condannato in contumacia, con sentenza emessa dal Tribunale militare di Tunisi l'11.05.2005, notificata al padre del condannato il 02.07.2005, ad una pena di anni 20 di reclusione

per crimini legati al terrorismo. Il signor Saadi sostiene che, a causa di tale condanna e in caso di esecuzione del decreto di espulsione verso il proprio Paese d'origine, rischierebbe d'essere incarcerato, una volta espulso in Tunisia, in base ad una sentenza iniqua e di essere sottoposto a tortura e trattamenti degradanti e inumani (qui allegata una copia della notifica della sentenza esibita dall'interessato).

Allo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili per la valutazione del caso di specie, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto richiesta al Governo italiano al fine di ottenere una copia della sentenza di condanna e per sapere se il governo italiano ha intenzione, prima di procedere all'espulsione di richiedere al governo tunisino delle assicurazioni diplomatiche.

Alla luce di quanto precede, l'Ambasciata d'Italia, contando sulla sensibilità delle autorità tunisine in materia, ha l'onore di domandare, nel rispetto delle prerogative giurisdizionali dello Stato tunisino, la seguente urgente richiesta di garanzie, essendo elemento formale indispensabile per la soluzione del caso in sospenso :

- nel caso in cui l'informazione fornita dal signor Saadi sull'esistenza di una condanna pronunciata dal Tribunale militare di Tunisi nei suoi confronti datata del 11.05.2005 corrisponda a verità, trasmettersi una copia integrale di tale sentenza (entro l'11.07.2007, data dell'udienza presso la Corte) e confermarsi che lo stesso potrà opporsi, ed essere giudicato da un tribunale indipendente ed imparziale, secondo una procedura che sia, nell'insieme, conforme ai principi di un processo equo e pubblico;

- smentire i timori espressi dal signor Saadi d'essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani e degradanti al suo rientro in Tunisia ;

- che, nel caso in cui sarà incarcerato, potrà ricevere la visita dei propri avvocati oltre che dei membri della propria famiglia.

L'ambasciata d'Italia sarà inoltre grata alle autorità tunisine di volerla tenere informata dello stato di detenzione del nominato Nassim Saadi, nel caso in cui questo fosse incarcerato.

La soluzione del caso sopraindicato ha implicazioni importanti sui futuri aspetti di sicurezza.

Le precisazioni sopraindicate, che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha domandato al governo italiano, sono indispensabili per poter procedere all'espulsione.

In un certo qual modo, questo caso costituisce un precedente (in relazione ad altri numerosi casi in sospenso) e la risposta positiva – ne siamo persuasi – delle autorità tunisine permetterà di procedere più facilmente per eventuali ulteriori espulsioni in avvenire.

Essendo perfettamente cosciente della delicatezza della presente materia, l'Ambasciata d'Italia conta sulla comprensione da parte delle autorità tunisine confidando in una risposta conforme ad un'efficace lotta contro il terrorismo internazionale, nel conteso delle relazioni d'amicizia tra i nostri due Paesi.”

53. Il governo italiano precisò che assicurazioni simili non erano state mai domandate prima alle autorità tunisine.

54. Il 4 luglio 2007, il Ministro tunisino degli Affari Esteri inviò una nota verbale all'Ambasciata italiana a Tunisi. Tale missiva si legge come segue:

“ Il Ministero degli Affari stranieri presenta i propri ossequi all'Ambasciata d'Italia a Tunisi e facendo riferimento alla sua nota verbale n° 2533 datata del 2 luglio 2007, relativa al detenuto Nassim Saadi che si trova attualmente in Italia, ha l'onore di informare che il governo tunisino conferma la propria disponibilità ad accettare il trasferimento in Tunisia dei detenuti tunisini all'estero una volta che la loro identità sia stata accertata, nel quadro del rigoroso rispetto della legislazione nazionale in vigore e solamente sotto garanzia delle leggi tunisine pertinenti.”

55. Una seconda nota verbale, del 10 luglio 2007, è così redatta :

“ Il Ministero degli Affari Esteri presenta i propri ossequi all'Ambasciata d'Italia a Tunisi e, facendo riferimento alla propria nota verbale n° 2588 del 5 luglio 2007, ha l'onore di confermare il tenore della nota verbale del Ministero n° 511 del 4 luglio 2007.

Il Ministero degli Affari Esteri riafferma con la presente che le leggi tunisine in vigore garantiscono e proteggono i diritti dei detenuti in Tunisia e assicurano loro processi giusti ed equi e ricorda che la Tunisia ha aderito volontariamente ai trattati e convenzioni internazionali pertinenti.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Tunisi i più distinti saluti.”

D. La situazione familiare del ricorrente

56. Il ricorrente afferma di vivere in Italia con un'italiana, la signora V., che ha sposato secondo il rito islamico. La coppia ha un bambino di otto anni (nato il 22 luglio 1999), di nazionalità italiana, che frequenta la scuola in Italia. La signora V. è disoccupata ed attualmente non beneficia di alcun assegno familiare. La stessa è colpita da una forma di ischemia.

57. Risulta da una nota del Ministero dell'Interno del 10 luglio 2007 che, il 10 febbraio 2007, il ricorrente ha sposato, secondo il rito islamico, un'altra donna, la signora G. Il ricorrente, nonostante sia ufficialmente residente in Via Cefalonia a Milano, dove abita la signora V., sarebbe tuttavia separato *de facto* dalle sue due mogli. In effetti, dalla fine del 2006, risiederebbe stabilmente in Via Ulisse Dini, a Milano, dove condividerebbe un appartamento assieme ad altri tunisini.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. I ricorsi contro un decreto d'espulsione in Italia

58. Un decreto d'espulsione può essere impugnato davanti al TAR, giurisdizione competente per esaminare la legalità di tutti gli atti amministrativi e per annullarli per disconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo (vedasi, per esempio, *Sardinas Albo c. Italia* (dec.), n° 56271/00, CEDH 2004-I).

59. Nella procedura davanti al TAR, la sospensione dell'atto amministrativo impugnato non è automatica, ma può essere concessa su richiesta (*Sardinas Albo*, decisione precitata). Tuttavia quando, come nel caso del ricorrente, l'espulsione è ordinata ai sensi del decreto n° 144 del 2005, il ricorso al TAR o al Consiglio di Stato non può in alcun caso sospendere l'esecuzione del decreto di espulsione (articolo 4 §§ 4 e 4bis del decreto-legge in questione).

B. La riapertura di un processo in contumacia in Tunisia

60. Nella traduzione francese prodotta dal Governo, le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale tunisino si leggono come segue :

Articolo 175

“ In mancanza della comparizione dell'imputato, invitato a comparire personalmente alla data fissata, il tribunale procede ulteriormente e rende una decisione da ritenersi data in contraddittorio. Se l'imputato che non compare è stato regolarmente citato, sebbene non invitato personalmente, è giudicato in contumacia. La notifica della sentenza emessa in contumacia viene eseguita dal cancelliere del Tribunale che ha emesso la sentenza.

L'impugnazione della sentenza emessa in contumacia deve essere presentata dall'opponente personalmente o da un suo rappresentante, al cancelliere del tribunale che ha emesso la sentenza, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Se l'opponente risiede fuori del territorio della Repubblica, il termine è di trenta giorni.

Se l'opponente è detenuto, l'impugnazione è ricevuta dal capo-sorvegliante della prigione che provvede a comunicarla, immediatamente, al cancelliere del Tribunale.

L'impugnazione è fatta, sia per dichiarazione verbale di cui è redatto atto seduto stante, sia per dichiarazione scritta. L'opponente deve sottoscrivere e, se non vuole o non può firmare, ne viene fatta menzione.

Il cancelliere fissa subito la data dell'udienza e ne da avviso all'opponente ; in ogni caso tale udienza deve avere luogo entro il termine massimo di un mese dalla data di impugnazione.

L'opponente o il suo rappresentante avvisa dell'impugnazione e cita, tramite ufficiale giudiziario le parti interessate, ad eccezione del rappresentante del pubblico ministero, almeno tre giorni prima della data dell'udienza, in mancanza di ciò l'impugnazione è respinta.”

Articolo 176

“ Se la notifica non è eseguita o se non risulta dagli atti esecutivi della sentenza che il prevenuto ne abbia avuto conoscenza, l'impugnazione è ricevibile fino all'espiazione del termine di prescrizione della pena.”

Articolo 180 (così come modificato dalla legge n° 2004-43 del 17 aprile 2000)

“ L'impugnazione sospende l'esecuzione. Quando la pena pronunciata è la pena capitale, l'opponente è incarcerato e la pena non può essere eseguita prima che la sentenza diventi definitiva.”

Articolo 213

“ L'appello non è più ricevibile, salvo in caso di forza maggiore, se non è stato presentato entro il termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza emessa in contraddittorio ai sensi del primo capoverso dell'articolo 175, o dopo l'espiazione del termine di impugnazione, se la sentenza è stata emessa in contumacia, o dopo la notifica della sentenza emessa in contumacia iterativa.

Per il procuratore generale della Repubblica e gli avvocati generali presso le Corti d'Appello, il termine d'appello è di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pronuncia della sentenza. Gli stessi devono inoltre, a pena di decadenza, notificare i loro ricorsi entro tale termine all'imputato e alle persone civilmente responsabili.”

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

A. L'accordo di cooperazione in materia di lotta contro la criminalità firmata dall'Italia e la Tunisia e l'accordo di collaborazione tra la Tunisia, l'Unione europea e i propri Stati membri

61. Il 13 dicembre 2003, i governi italiano e tunisino hanno firmato a Tunisi un accordo per la lotta contro la criminalità con cui le Parti contrattanti si sono impegnate a scambiarsi informazioni (in particolare per quanto riguarda le attività di gruppi terroristici, i flussi migratori e la produzione e l'uso di documenti falsi) e di favorire l'armonizzazione delle

proprie legislazioni nazionali. Gli articoli 10 e 16 di tale accordo si leggono come segue:

Articolo 10

“ Le Parti contraenti, in conformità alle proprie legislazioni nazionali, sono si accordano affinché la cooperazione in materia di lotta alla criminalità, come previsto dalle disposizioni del presente accordo, si estenderà alla ricerca delle persone che si sono sottratte alla giustizia e che sono responsabili di fatti delittuosi, come all'utilizzazione dell'espulsione, quando le circostanze lo richiedano, fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia d'extradizione.”

Articolo 16

“ Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti contraenti.”

62. La Tunisia ha anche sottoscritto a Bruxelles, il 17 luglio 1995, un accordo d'associazione con l'Unione Europea e i suoi Stati membri. Questo testo, che verte essenzialmente sulla cooperazione nei settori commerciale ed economico, precisa all'articolo 2 che le relazioni tra le Parti contraenti, come tutte le disposizioni dell'accordo medesimo, devono fondarsi sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, che costituiscono un “elemento essenziale” dell'accordo.

B. Gli articoli 1, 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativa allo status di rifugiato

63. L'Italia è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato. Gli articoli 1, 32 e 33 di questa Convenzione dispongono :

Articolo 1

“ Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile a chiunque (...) nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.”

Articolo 32

“ 1. Gli Stati contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

2. L'espulsione di tale rifugiato può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge (...).”

Articolo 33

“ 1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso le frontiere di territori dove sua vita o la sua libertà siano minacciate in ragione della propria razza, della propria religione, della propria cittadinanza, dell'appartenenza ad un gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli possa essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”

C. Le linee direttrici del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

64. L'11 luglio 2002, in occasione della 804^{ma} riunione dei Delegati dei Ministri, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le linee direttrici sui diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo : il punto IV di questo testo, intitolato « Interdizione assoluta della tortura » è così redatto:

“Il ricorso alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti è proibito in modo assoluto, in ogni circostanza, in particolare in occasione dell'arresto, dell'interrogatorio e della detenzione della persona sospettata di attività terroristiche o condannata per tali attività, quali che siano state le azioni di cui è sospettata o per le quali è stata condannata.”

Ai sensi del punto XII § 2 di questo stesso documento,

“Lo Stato ha cui viene presentata richiesta d'asilo ha l'obbligo di assicurarsi che l'eventuale respingimento del richiedente nel proprio Paese d'origine o in un altro Paese non lo esporrà alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Ciò anche in caso di espulsione.”

D. Il rapporto di Amnesty International relativo alla Tunisia

65. Nel rapporto riguardante la situazione in Tunisia nel 2006, Amnesty International rileva che a seguito di processi iniqui, almeno dodici persone processate per attività terroristiche sono state condannate a pesanti pene di reclusione. Sono stati segnalati nuovi casi di tortura e di maltrattamenti. Centinaia di prigionieri politici rimangono detenuti da oltre dieci anni e il loro stato di salute sarebbe peggiorato. Peraltro, centotrentacinque detenuti sono stati rimessi in libertà in seguito ad un'amnistia; erano stati incarcerati da oltre quattordici anni dopo essere stati giudicati in maniera iniqua per appartenenza all'organizzazione islamica vietata *En-Nahda*. Alcuni erano in cattivo stato di salute a causa delle condizioni detentive estremamente difficili e per le torture subite prima del processo.

66. Nel dicembre 2006, delle sparatorie hanno avuto luogo a sud di Tunisi tra polizia e presunti membri del Gruppo salafista per la predicazione

e il combattimento. Diverse decine di persone sono state uccise e alcuni poliziotti sono stati feriti.

67. Nel giugno 2006, il Parlamento europeo ha preteso che si organizzasse una sessione Unione europea - Tunisia, per discutere della situazione dei diritti dell'uomo nel Paese. Nell'ottobre 2006, l'Unione europea ha criticato il governo tunisino per aver annullato una conferenza internazionale sul diritto al lavoro.

68. Per quanto riguarda la "lotta al terrorismo", Amnesty International sottolinea che le autorità tunisine non hanno risposto alla domanda del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dell'uomo, che desiderava fare visita al Paese. Persone sospettate di attività terroristiche sono state arrestate e giudicate in forza della legge antiterroristica del 2003, ritenuta "controversa". Questa legge e il codice di giustizia militare sono stati applicati nei confronti dei tunisini, rimpatriati forzatamente dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Bulgaria e dall'Italia, accusati d'appartenenza ad organizzazioni terroristiche operanti all'estero. In questo tipo di casi, a volte decisi da Tribunali militari, i contatti degli avvocati con i loro clienti vengono sottoposti a restrizioni sempre più numerose. Sono stati riferiti casi di detenzione in isolamento e di tortura durante il fermo di polizia; si ricordano, in particolare, le vicissitudini del signor Hicham Saadi e del signor Badreddine Ferchichi (espulso dalla Bosnia-Erzegovina) oltre a quelle di sei membri di un "gruppo di Zarzis".

69. Amnesty International denuncia inoltre limitazioni importanti al diritto alla libertà d'espressione e il rischio di persecuzione e di violenza nei confronti dei difensori dei diritti dell'uomo, dei loro congiunti, delle donne che indossano il velo islamico e degli oppositori ed avversari del governo.

70. Per ciò che riguarda l'indipendenza della giustizia, Amnesty International nota che gli avvocati hanno pubblicamente protestato contro un progetto di legge istitutivo dell'istituto superiore degli avvocati che avrà il compito di formare i futuri avvocati (un compito precedentemente affidato all'ordine degli avvocati e all'associazione dei magistrati). Nell'ottobre 2006, il capo della delegazione della Commissione europea a Tunisi ha deplorato pubblicamente la lentezza delle riforme politiche e richiesto un miglioramento nella formazione dei giudici e degli avvocati al fine di rinforzare l'indipendenza della giustizia. I giudici devono ottenere l'autorizzazione del segretario di Stato alla Giustizia per recarsi all'estero.

71. Il 19 giugno 2007, Amnesty International ha redatto una dichiarazione riguardante il ricorrente. Questo documento recita testualmente:

"Amnesty International teme che Nassim Saadi, se venisse rimpatriato in Tunisia dall'autorità italiane, sia torturato e subisca altre gravi violazioni dei diritti umani. Garantiamo che questa preoccupazione si fonda sulle continue incessanti violazioni dei diritti umani in Tunisia e in particolare sulle violazioni commesse nei confronti di coloro che sono rimpatriati forzatamente nell'ambito della "guerra al terrore".

Nassim Saadi è stato condannato in contumacia a venti anni di reclusione da un Tribunale militare permanente di Tunisi per appartenenza ad un'organizzazione terroristica operante all'estero in tempo di pace e incitamento al terrorismo. Benché debba essere rigiudicato dalla medesima giurisdizione militare, i tribunali militari di Tunisi violano un certo numero di garanzie del diritto ad un processo equo. Il Tribunale militare è composto da quattro consiglieri e da un presidente, che, solo, è giudice civile. La procedura prevede delle restrizioni al diritto ad una pubblica udienza. La dislocazione del Tribunale militare in un territorio militare limita l'accesso al pubblico. Le persone condannate da un Tribunale militare possono proporre appello unicamente davanti alla Corte militare di Cassazione. Gli imputati civili hanno frequentemente fatto sapere che non erano stati informati del loro diritto ad un difensore o non hanno capito di essere stati interrogati, in particolare in assenza di un avvocato, da un giudice istruttore, poiché questi portava un'uniforme militare.

Gli avvocati della difesa subiscono restrizioni in materia di accesso al fascicolo dei loro clienti e la loro azione è ostacolata in quanto non ricevono informazioni sulla procedura, come le date d'udienza. A differenza delle giurisdizioni penali ordinarie, i Tribunali militari non danno agli avvocati l'accesso al ruolo delle cause in corso (per maggiori informazioni, vedasi il rapporto di Amnesty International: "*Tunisia: il ciclo dell'ingiustizia*", indice d'AI MDE30/001/2003).

Inoltre le autorità tunisine continuano ad applicare l'assai controversa legge antiterrorismo del 2003 per arrestare, tenere in detenzione e giudicare i sospettati di terrorismo. Coloro i quali sono riconosciuti colpevoli, sono condannati a pesanti pene detentive. La legge antiterrorismo e talune disposizioni del codice di giustizia militare sono state applicate nei confronti di cittadini tunisini rinvii forzatamente in Tunisia da autorità di altri Paesi, in particolare dalla Bosnia Erzegovina, dalla Bulgaria e dall'Italia. Le persone rinviate sono state arrestate dalle autorità tunisine al loro arrivo e molte di loro sono state accusate di avere legami con "organizzazioni terroristiche" operanti all'estero. Certe sono state tradotte davanti alla giustizia militare.

Coloro i quali sono stati recentemente rinvii in Tunisia, sono stati messi in isolamento. Sono stati allora sottoposti a tortura e ad altri maltrattamenti. In seguito a processi iniqui, sono stati anche condannati a pesanti pene detentive. Riguardo a ciò, citiamo, a titolo d'esempio, le seguenti informazioni riguardanti altri casi:

- il 3 giugno 2007, Houssine Tarkhani è stato rinvii forzatamente dalla Francia in Tunisia e arrestato al suo arrivo. E' stato tenuto in isolamento presso la Direzione di Sicurezza di Stato del Ministero degli Interni a Tunisi per dieci giorni nel corso dei quali sarebbe stato torturato e avrebbe subito altri maltrattamenti. È attualmente detenuto presso la prigione di Mounaguia in attesa del seguito dell'inchiesta.

Aveva lasciato la Tunisia nel 1999 e aveva in seguito vissuto in Germania e, tra il 2000 e il 2006, in Italia. E' stato arrestato il 5 maggio 2007 alla frontiera franco-tedesca perché immigrato clandestino e ristretto presso il centro di detenzione della città francese di Metz in forza di un'ordinanza d'espulsione. Il 6 maggio, si è presentato davanti al giudice, che ha prolungato la sua detenzione di quindici giorni e l'ha informato che era sotto indagine da parte della polizia francese, in quanto sospettato "di apportare sostegno logistico" ad una rete che aiuta dei civili a recarsi in Irak per partecipare al conflitto armato contro le forze di coalizione dirette dagli Stati Uniti, accusa che lo stesso respingeva. In Francia non è stato mantenuto a suo carico alcun capo d'accusa. Lo stesso giorno, ha presentato richiesta di asilo e il 7 maggio 2007, è stato portato al centro di permanenza temporanea di Mesnil-Amelot per

soggiornarvi per il periodo necessario all'esame della sua richiesta di asilo. Quest'ultima è stata trattata con procedura prioritaria ("*procedure prioritarie*") ed è stata respinta il 25 maggio. Nonostante Houssine Tarkhani abbia fatto appello alla Commissione di ricorso per i rifugiati ("*Commission des recours des réfugiés*") (CRR), l'appello non ha effetto sospensivo per le decisioni prese con procedura prioritaria e gli interessati possono essere ricondotti alla frontiera prima che sia stata pronunciata una decisione riguardo al loro ricorso. Houssine Tarkhani ha appellato la decisione anche davanti al Tribunale amministrativo, ma invano.

– Nel maggio 2004, Tark Belkhirat, cittadino tunisino, è stato rinvio forzatamente dalla Francia in Tunisia dopo il rigetto della sua domanda d'asilo. E' stato arrestato al suo arrivo in Tunisia e accusato a norma della legge antiterrorismo del 2003. Nel febbraio 2005, il Consiglio di Stato, la più alta giurisdizione amministrativa di Francia, ha annullato l'ordinanza di espulsione di Tarek Belkhirat. Nel marzo 2006, questi è stato condannato a seguito di un processo iniquo in Tunisia a dieci anni di reclusione per appartenenza al Fronte islamico tunisino, capo d'accusa per il quale ha già scontato 36 mesi di prigione in Francia. Nell'ottobre 2005, la condanna è stata ridotta di cinque anni in appello. Continua ad essere detenuto in Tunisia.

– Adil Rahali, cittadino tunisino che aveva lavorato in Europa per dieci anni, è stato espulso dall'Irlanda in Tunisia nell'aprile 2004 dopo il rigetto della sua domanda d'asilo. E' stato arrestato al suo arrivo in Tunisia e portato presso la Direzione di Sicurezza di Stato del Ministero dell'Interno, dove è stato tenuto in isolamento per diversi giorni e dove sarebbe stato picchiato, sospeso al soffitto e minacciato di morte. E' stato accusato secondo la legge antiterrorismo del 2003 di appartenere ad un'organizzazione terroristica operante all'estero. Non è stata aperta alcuna inchiesta riguardo alle dichiarazioni sulle torture che avrebbe subito, nonostante il suo avvocato abbia presentato formale denuncia. Nel marzo 2005, Adil Rahali è stato riconosciuto colpevole sulla base di una "confessione" ottenuta sotto tortura e condannato a dieci anni di reclusione secondo la legge antiterrorismo. La sua condanna è stata ridotta a cinque anni in appello nel settembre 2005. Continua ad essere detenuto in Tunisia.

– Nell'aprile 2004, sette giovani sono stati condannati, a seguito di un processo iniquo, per appartenenza ad un'organizzazione terroristica, possesso e fabbricazione di esplosivi, furto, consultazione di siti Web vietati e organizzazione di riunioni non autorizzate. Altri due sono stati condannati in contumacia. Erano tra le decine di persone arrestate nel febbraio 2003 a Zarzis nel sud della Tunisia, liberati, per la maggior parte, nel corso dello stesso mese. Il procedimento non ha rispettato le norme internazionali relative al processo equo. Secondo gli avvocati della difesa, la maggior parte delle date di arresto indicate nei rapporti di polizia sono state falsificate e in un caso, anche il luogo di arresto. Non c'è stata alcuna indagine sulle dichiarazioni dei difensori secondo cui gli accusati sarebbero stati picchiati, sospesi al soffitto e minacciati di stupro. Le condanne si basavano quasi interamente sulle confessioni ottenute con la forza. In Tribunale, gli imputati hanno negato tutti i capi d'accusa formulati contro di loro. Nel luglio 2004, la Corte d'Appello di Tunisi ha ridotto le condanne per sei di questi da diciannove anni e tre mesi a tredici anni di reclusione. Nel dicembre 2004, il loro ricorso in Cassazione è stato respinto. Un altro imputato, minore all'epoca dell'arresto ha visto la sua condanna ridotta a ventiquattro mesi di reclusione. Sono stati tutti liberati nel marzo 2006 per una grazia presidenziale.

Le violazioni dei diritti umani che sono state commesse in questi casi, sono moneta corrente in Tunisia e colpiscono sia le persone arrestate nel Paese che quelle respinte dall'estero, incolpate di violazioni di natura politica o riguardanti la sicurezza.

Riteniamo conseguentemente che Nassim Saadi sarebbe esposto ad un serio rischio di tortura e ad un processo iniquo se venisse consegnato alle autorità tunisine.”

72. Il 23 luglio 2007, una dichiarazione simile è stata fornita da Amnesty International.

E. Il rapporto di Human Rights Watch riguardante la Tunisia

73. Nel rapporto apparso nel 2007 e riguardante la Tunisia, Human Rights Watch afferma che il governo tunisino utilizza la minaccia del terrorismo e dell'estremismo religioso come pretesto per perseguire i suoi oppositori. Ci sono denunce costanti e credibili di utilizzo della tortura e di maltrattamenti contro i sospetti per ottenere una confessione. Anche i condannati sarebbero sottoposti a maltrattamenti inflitti volontariamente.

74. Nonostante la concessione di un'amnistia a numerosi membri del partito islamico illegale *En-Nahda*, il numero dei prigionieri politici supera le 350 persone. Vi sono arresti in massa di giovani uomini, che vengono in seguito perseguiti secondo la legge antiterrorismo del 2003. I vecchi prigionieri politici liberati sono strettamente controllati dalle autorità, che rifiutano di rinnovare i loro passaporti e di dar loro accesso alla maggior parte dei lavori.

75. Secondo Human Rights Watch, il sistema giudiziario manca di indipendenza. I giudici istruttori interrogano i sospetti senza la presenza dei loro avvocati, e il procuratore e i giudici chiudono gli occhi sulle denunce di tortura, anche se presentate per il tramite dei loro avvocati. I prevenuti sono spesso condannati in base a confessioni estorte o a dichiarazioni di testimoni che non hanno potuto interrogare o fare interrogare.

76. Anche se il Comitato internazionale della Croce Rossa continua il suo programma di visite nelle prigioni tunisine, le autorità rifiutano l'accesso ai luoghi di detenzione ad organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti dell'uomo. L'impegno preso nell'aprile 2005 di permettere delle visite di Human Rights Watch è rimasta lettera morta.

77. La legge cosiddetta "antiterroristica" del 2003 fornisce una definizione molto semplice della nozione di "terrorismo", che può essere utilizzata per accusare persone che hanno semplicemente esercitato il loro diritto di critica politica. Dal 2005, oltre 200 persone sono state accusate di appartenere a movimenti della *djihad* all'estero o di organizzare attività terroristiche. Gli arresti sono stati eseguiti da poliziotti in borghese e le famiglie degli accusati sono rimaste senza notizie dei loro congiunti per giorni o settimane. Durante i processi, la grande maggioranza degli accusati hanno affermato che le loro confessioni erano state ottenute con la tortura e sotto minaccia di tortura. Questi accusati sono stati condannati a pesanti pene di reclusione senza che fosse stabilito che avevano commesso un atto specifico di violenza o che possedevano armi od esplosivi.

78. Nel febbraio 2006, sei persone accusate di far parte del gruppo islamico « Zarzis » hanno beneficiato di un'amnistia presidenziale dopo aver scontato tre anni di prigione. Erano state condannate in base a confessioni estorte e per la circostanza di aver scaricato da Internet istruzioni per fabbricare delle bombe. Nel 2005, il signor Ali Ramzi Bettibi è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver scaricato e quindi riportato in un forum in linea la dichiarazione di un gruppo che minaccia attacchi terroristici con l'esplosivo se il presidente della Tunisia accetta di ricevere la visita del primo ministro israeliano.

79. Infine, Human Rights Watch segnala che il 15 giugno 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che stigmatizza la repressione dei difensori dei diritti dell'uomo in Tunisia.

F. Le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa

80. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha sottoscritto, il 26 aprile 2005, un accordo con le autorità tunisine per visitare le prigioni e valutare le condizioni di detenzione. Questo accordo è stato raggiunto un anno dopo la decisione delle autorità di permettere la visita delle prigioni al solo Comitato internazionale della Croce Rossa, organizzazione qualificata "strettamente umanitaria", tenuta al segreto nel compimento delle proprie missioni. L'accordo tra il governo tunisino e il Comitato internazionale della Croce Rossa riguarda tutti gli edifici penitenziari in Tunisia "ivi comprese le unità per la custodia cautelare in carcere ("*unités de détention provisoire*") e le camere di sicurezza ("*lieux de garde à vue*")".

81. Il 29 dicembre 2005, il signor Bernard Pfefferlé, delegato regionale per la Tunisia/Africa del Nord del Comitato internazionale della Croce Rossa, ha dichiarato che il Comitato ha potuto visitare « senza ostacoli » una decina di prigioni e incontrare dei detenuti in Tunisia. Il signor Pfefferlé ha indicato che, dall'inizio della sua missione, nel giugno 2005, un'equipe del Comitato internazionale della Croce Rossa si era recata in nove prigioni, due volte in due di queste, incontrando la metà dei detenuti che aveva previsto di visitare. Rifiutandosi di fornire maggiori indicazioni "in ragione della natura del [loro] accordo", ha tuttavia precisato che gli accordi autorizzavano il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare tutte le prigioni e ad incontrare i detenuti "in tutta libertà e a [propria] libera scelta".

G. Il rapporto del Dipartimento di Stato americano riguardante i diritti dell'uomo in Tunisia

82. Nel proprio rapporto « sulle pratiche in materia di diritti dell'uomo », pubblicato l'8 marzo 2006, il Dipartimento di Stato americano denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate dal governo tunisino.

83. Nonostante non risultino uccisioni commesse dalle autorità tunisine per motivi politici, il rapporto denuncia la morte di due persone, i signori Moncef Ben Ahmed Ouachichi e Bedreddine Rekeii, avvenute rispettivamente durante e dopo la loro detenzione presso la polizia.

84. Facendo riferimento ai dati raccolti da Amnesty International, il Dipartimento di Stato segnala le diverse forme di tortura e di maltrattamenti inflitti dalle autorità tunisine per ottenere le confessioni : scariche elettriche, immersione della testa nell'acqua, pugni, colpi di bastone e manganello, sospensione alle sbarre delle celle che provoca la perdita di coscienza, bruciature di sigaretta sul corpo. Inoltre i poliziotti abusano sessualmente delle mogli dei prigionieri islamici per ottenere informazioni o per infliggere una punizione.

85. Questi atti di tortura sono tuttavia molto difficili da provare, poiché le autorità rifiutano alle vittime l'accesso alle cure mediche fino a quando non spariscono le tracce delle sevizie. La polizia e le autorità giudiziarie inoltre rifiutano regolarmente di dare seguito alle denunce di maltrattamenti, e le confessioni estorte con la tortura sono regolarmente utilizzate dai Tribunali.

86. I prigionieri politici e gli integralisti religiosi sono le vittime privilegiate della tortura, che è perpetrata principalmente durante l'arresto ("*garde à vue*"), in particolare nei locali del Ministero dell'Interno. Il rapporto fa riferimento a diversi casi di tortura denunciati nel 2005 da organizzazioni non governative, tra cui il Consiglio nazionale per le libertà in Tunisia e l'Associazione per la lotta contro la tortura in Tunisia. Nonostante le denunce delle vittime, le autorità tunisine non hanno effettuato alcuna indagine sugli abusi e nessun agente di Stato è stato processato.

87. Le condizioni di detenzione nelle prigioni tunisine non rispettano minimamente le norme internazionali. I prigionieri sono sistemati in spazi esigui e dividono lo stesso letto e gli stessi servizi igienici. Il rischio di malattie contagiose è molto elevato a causa del sovraffollamento e delle cattive condizioni igieniche. I detenuti non hanno accesso a cure mediche adeguate.

88. I prigionieri politici vengono spesso trasferiti da una prigione all'altra, fatto che rende difficile le visite dei loro familiari e scoraggia qualsiasi indagine sulle loro condizioni di detenzione.

89. Nell'aprile 2005, a seguito di un lungo negoziato, il governo tunisino ha firmato un accordo che permette alla Croce Rossa internazionale di visitare gli istituti penitenziari. Le visite sono iniziate in giugno. In dicembre la Croce Rossa ha dichiarato che le autorità penitenziarie avevano rispettato l'accordo e che non avevano posto ostacoli alle visite.

90. Per contro, questa medesima opportunità non è stata riconosciuta a Human Rights Watch, nonostante l'impegno verbale assunto nell'aprile

2005 dal governo tunisino. Quest'ultimo si è anche impegnato a vietare la detenzione in isolamento prolungata.

91. Nonostante siano esplicitamente vietate dalla legge tunisina, avvengono arresti e detenzioni arbitrarie. Secondo la legge, la durata massima di arresto è di sei giorni, durante i quali le famiglie devono essere informate. Tuttavia, queste norme sono talvolta ignorate. Gli arresti sono eseguiti molto spesso in segretezza e le autorità prolungano il periodo di detenzione falsificando le date di arresto.

92. Il governo tunisino nega l'esistenza di prigionieri politici e, conseguentemente, il loro numero esatto è impossibile da definire. Tuttavia, l'Associazione internazionale per il sostegno ai prigionieri politici ha stimato 542 prigionieri politici, e praticamente tutti sarebbero integralisti religiosi appartenenti a movimenti d'opposizione vietati dalla legge, arrestati per appartenenza ad associazioni illegali pericolose per l'ordine pubblico.

93. Il rapporto riferisce di violazioni estese del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei prigionieri politici e dei loro congiunti, quali l'adozione di controlli della corrispondenza, intercettazioni telefoniche e confisca dei documenti d'identità.

H. Altre fonti

94. Il ricorrente ha prodotto presso la Corte un documento dell'Associazione internazionale per il sostegno ai prigionieri politici. Questo documento riguarda il caso di un giovane, il signor Hichem Ben Said Ben Frej che, il 10 ottobre 2006, poco prima di un interrogatorio, si sarebbe gettato dalla finestra di un commissariato. Secondo l'avvocato del signor Ben Frej, il suo cliente era stato selvaggiamente torturato e detenuto nelle celle del Ministero dell'Interno a Tunisi per venticinque giorni.

Denunce simili sono contenute nelle dichiarazioni di organizzazioni locali di difesa dei diritti dei prigionieri e delle donne e in numerosi ritagli di giornale.

IN DIRITTO

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

95. Il ricorrente ritiene che l'esecuzione dell'espulsione lo esporrebbe al rischio di un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, che così recita:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

96. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

97. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non è in contrasto con nessun altro motivo d'irricevibilità. Pertanto si decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

98. Secondo il ricorrente, è “notorio” che le persone sospettate d'attività terroristiche, in particolare legate all'integralismo islamico, vengono spesso torturare in Tunisia. Il ricorrente ha presentato domanda d'asilo politico, che è stata respinta dalla Questura di Milano senza che lo stesso sia stato sentito dalla commissione italiana per il riconoscimento dello status di rifugiato. Peraltro, i tentativi per ottenere un permesso di soggiorno hanno avuto esito negativo perché il consolato della Tunisia ha rifiutato di rinnovargli il passaporto, documento di cui le autorità italiane avevano sollecitato la produzione. L'insieme di queste circostanze configurano, secondo il suo parere, una “persecuzione”.

99. Inoltre, le inchieste condotte da Amnesty International e dal Dipartimento di Stato americano dimostrano che la tortura è praticata in Tunisia e che alcune persone espulse verso questo Stato sono semplicemente sparite. Peraltro, i numerosi articoli di giornale e le testimonianze prodotte denunciano il trattamento dei detenuti politici e quello subito dalle loro famiglie.

100. La famiglia del ricorrente ha ricevuto diverse visite da parte della polizia ed è stata fatta oggetto di minacce e di provocazioni continue. Questo ha spinto sua sorella a due tentativi di suicidio.

101. Di fronte ai rischi seri a cui sarebbe esposto in caso d'espulsione, il ricorrente ritiene che il semplice riferimento ai trattati firmati dalla Tunisia non dovrebbe essere sufficiente.

b) Il Governo

102. Il Governo ritiene innanzitutto necessario ricordare gli antecedenti del caso. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 alle torri gemelle di New

York, i carabinieri italiani, allertati dai servizi segreti, scoprivano una rete internazionale di militanti islamici, composta principalmente da Tunisini, e li misero sotto sorveglianza. Nel maggio 2002, uno dei capi di questa rete, il signor Faraj Faraj Hassan, venne arrestato a Londra. Il ricorrente aveva nel frattempo lasciato Milano per l'Iran, dove aveva soggiornato in un campo d'addestramento d'Al-Qaïda. Ritornò in seguito in Italia, da dove si è spesso recato in Costa azzurra. Là, grazie alla collaborazione di un altro Tunisino residente a San Remo, il signor Imed Zarkaoui, incontrò suo fratello, il signor Fadhal Saadi.

103. Il signor Zarkaoui era incaricato di trovare del fulminante di mercurio per fabbricare dei detonatori, mentre in Italia un altro complice si informava sulle telecamere per la ripresa notturna. Un contatto venne stabilito con la Malesia, dove si trovava il commando che doveva commettere gli attentati, e vennero distribuite armi ad alcuni militanti. La cellula islamica di cui il ricorrente faceva parte aveva iniziato un'attività di grande ampiezza per falsificare e distribuire ai propri membri falsi documenti d'identità. Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente secondo cui il reato di falso in scritture per cui è stato condannato in Italia non era legato all'attività di gruppi terroristici; sottolinea a tal riguardo che il ricorrente e un coimputato, nonostante titolari di regolari permessi di soggiorno, si erano muniti di documenti falsi.

104. In questo contesto, nell'ottobre 2002, diverse polizie europee lanciarono « l'operazione Bazar », in seguito alla quale il ricorrente, il signor Zarkaoui e altre tre persone furono arrestate in Italia. Il signor Fadhal Saadi riuscì a sfuggire all'arresto della polizia francese; morirà in seguito in un attentato suicida in Irak. Informato di questo dai propri congiunti, il ricorrente ne gioì, poiché il fratello era diventato un "martire" della lotta contro gli "infedeli". Nel procedimento penale promosso contro il ricorrente in Italia, il procuratore aveva tre certezze: la cellula alla quale il ricorrente apparteneva era associata ad Al-Qaïda, questa preparava un attentato contro un obiettivo che non si era potuto identificare ed era manovrata dall'estero.

105. Il Governo ricorda inoltre che il pericolo di morte o il rischio di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti si devono basare su adeguati elementi di prova. Ma, nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto né elementi precisi a riguardo né ha fornito spiegazioni dettagliate, limitandosi a descrivere una situazione falsamente generalizzata in Tunisia. Le "fonti internazionali" menzionate dal ricorrente sono indeterminate e non pertinenti. Ciò vale anche per gli articoli di giornale prodotti dall'interessato, che provengono da fonti non ufficiali aventi tutte lo stesso orientamento ideologico e politico. Queste informazioni non sono state verificate e non si sono chiesti chiarimenti al governo tunisino; pertanto, il loro valore probatorio è nullo. Le pretese provocazioni della polizia alla famiglia del ricorrente non hanno alcun legame con ciò che il ricorrente desidera provare davanti alla Corte.

106. Per quanto riguarda il rapporto di Amnesty International, questo documento cita tre casi isolati, relativi alla lotta contro il terrorismo, che non dimostrano “niente di inquietante” (in particolare, alcune persone sono state o condannate per terrorismo, oppure sono in attesa di processo). A proposito delle denunce di maltrattamenti, il rapporto utilizza verbi al condizionale o espressioni come “sembra”. Non c’è quindi alcuna certezza riguardo a ciò. Il carattere superficiale del rapporto è “evidente” se si pensa alle pagine riguardanti l’Italia, dove si cita come caso di violazione dei diritti dell’uomo l’espulsione verso la Siria del signor Al-Shari, il cui ricorso davanti alla Corte è stato respinto per manifesta mancanza di fondamento (vedasi *Al-Shari e altri c. Italia* (dec.), n° 57/03, 5 luglio 2005).

107. Quanto al rapporto del Dipartimento di Stato americano, esso cita : a) un caso (Moncef Louhici o Ouahichi) dove l’esame della denuncia dei membri della famiglia della persona che si presume uccisa dalla polizia è in corso; b) un caso (Badreddine Rekeii o Reguii) riguardante crimini privi di motivazione politica e riguardo al quale il governo tunisino ha fornito chiarimenti completi e rassicuranti; c) il caso del “gruppo di Bizerte”, dove cinque degli undici accusati sono stati assolti in appello e gli altri sei hanno beneficiato di forti riduzioni di pena; d) casi imprecisati e menzionati in modo vago o ancora casi di criminalità privi di motivazione politica o riguardanti la libertà d’espressione o d’associazione.

108. Secondo il Governo, questi documenti non dipingono la Tunisia come un “inferno” come vorrebbe il ricorrente. La situazione in questo Paese non è, tutto sommato, troppo diverso da quello di certi Stati firmatari della Convenzione.

109. Peraltro le vicissitudini conosciute dal signor Hichem Ben Said Ben Frej, citato dal ricorrente (paragrafo 94 qui sopra), non sono pertinenti nel caso di specie in quanto si tratta di un caso di suicidio.

110. Del resto, il Governo osserva che, in numerosi casi riguardanti espulsioni verso Paesi (in particolare l’Algeria) dove le pratiche correnti di maltrattamenti sembrano essere molto più inquietanti che in Tunisia, la Corte a rigettato le allegazioni dei ricorrenti.

111. Il Governo nota anche che la Tunisia ha ratificato numerosi strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti dell’uomo, quale il Patto relativo ai diritti civili e politici, il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, tutti elaborati in seno alle Nazioni Unite. Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione tunisina, i trattati internazionali hanno un’autorità superiore a quella delle leggi. In più, l’Italia e la Tunisia hanno firmato accordi bilaterali in materia di emigrazione e di lotta contro la criminalità transnazionale, ivi compreso il terrorismo (paragrafo 61 qui sopra). Questo presuppone una base comune di rispetto dei diritti fondamentali. L’efficacità di queste intese sarebbe messa in

pericolo se la Corte dovesse affermare il principio secondo cui i Tunisini non possono essere espulsi.

112. La Tunisia ha anche firmato un accordo d'associazione con l'Unione europea. Condizione preliminare per l'esecuzione di quest'accordo è il rispetto delle libertà fondamentali e dei principi democratici (paragrafo 62 qui sopra). Ora, l'Unione europea è un'organizzazione internazionale che, secondo la giurisprudenza della Corte, si presume offra una protezione dei diritti fondamentali "equivalente" a quella assicurata dalla Convenzione. Le autorità tunisine permettono peraltro alla Croce Rossa internazionale e ad "altri organismi internazionali" di visitare gli istituti penitenziari (paragrafi 80-81 qui sopra). Secondo il parere del Governo, non si può presumere che la Tunisia di discosterà dagli obblighi assunti in virtù dei trattati internazionali.

113. Peraltro, in Tunisia, il rischio terrorismo è una triste realtà, come dimostra l'attentato di Djerba dell'11 aprile 2002, rivendicato da Al-Qaïda. Per combattere questo pericolo, le autorità tunisine hanno approvato, come alcuni Paesi europei, una legge antiterrorismo.

114. In queste condizioni, è opportuno accordare il "beneficio del dubbio" allo Stato che ha intenzione di espellere il ricorrente e il cui interesse nazionale è minacciato dalla sua presenza. Riguardo a ciò, si deve tener conto dell'ampiezza del pericolo del terrorismo nel mondo attuale e delle difficoltà obiettive a lottare efficacemente contro questo fenomeno, avuto riguardo non solamente ai rischi in caso di espulsione, ma anche a quelli che sorgerebbero in caso di non espulsione. In ogni caso, il sistema giuridico italiano prevede delle garanzie per l'individuo – ivi compresa la possibilità d'ottenere lo status di rifugiato – che rendono "praticamente impossibile" un respingimento in contrasto con le esigenze della Convenzione.

115. All'udienza davanti alla Corte il Governo ha inoltre aderito sostanzialmente alle tesi dei terzi intervenenti (paragrafi 117-123 qui di seguito), osservando che, prima dell'adozione di un decreto di espulsione nei suoi confronti, il ricorrente non ha fatto allusione né al rischio di maltrattamenti in Tunisia, di cui doveva peraltro esserne conoscenza, né ha domandato l'asilo politico. Queste lamentele sono pertanto tardive per essere credibili.

116. Il Governo osserva infine che, anche in assenza di una domanda di estradizione o di una situazione preoccupante riguardo il rispetto dei diritti umani (come, per esempio, quella descritta nel caso *Chahal c. Regno Unito*, sentenza del 15 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V), l'Italia ha domandato delle assicurazioni diplomatiche alla Tunisia (paragrafi 51-52 qui sopra). Quest'ultima ha risposto impegnandosi ad applicare nel caso di specie le leggi tunisine pertinenti (paragrafi 54-55 qui sopra), che puniscono severamente gli atti di tortura o i maltrattamenti e che

prevedono dei diritti di visita molto importanti per l'avvocato e la famiglia del detenuto.

2. Terzi intervenenti

117. Il Governo del Regno Unito osserva che, nel caso *Chahal* (precitato, § 81), la Corte ha affermato il principio secondo cui, dato il carattere assoluto della proibizione dei trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, il rischio di tali trattamenti non può essere rapportato con i motivi (in particolare la difesa della sicurezza nazionale) adottati dallo Stato convenuto per giustificare un'espulsione. Ora, a causa della sua rigidità, tale principio ha creato numerose difficoltà agli Stati contraenti, in pratica impedendo loro di eseguire dei provvedimenti di espulsione. Riguardo a ciò, conviene sottolineare che è poco probabile che uno Stato diverso da quello in cui il ricorrente risiede sia disposto ad accettare nel proprio territorio una persona sospettata di attività terroristiche. In più, la possibilità di aver sanzionato penalmente il sospetto, non offre una protezione sufficiente per la collettività.

118. In effetti, l'individuo in questione potrebbe non commettere reati (o meglio, prima di un attentato, commettere solamente delle violazioni minori) e potrebbe essere difficile provare il suo coinvolgimento in attività terroristiche, al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché a volte non è possibile utilizzare fonti confidenziali o informazioni provenienti dai servizi segreti. Altre misure, come la detenzione in attesa di espulsione, il sottoporre il sospetto a sorveglianza e la limitazione della sua libertà di circolazione assicurano una protezione parziale.

119. Il terrorismo mette seriamente in pericolo il diritto alla vita, che è la condizione necessaria per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali. Secondo un principio di diritto internazionale ben stabilito, gli Stati possono utilizzare le leggi sull'immigrazione per contrastare le minacce esterne alla sicurezza nazionale. La Convenzione non garantisce il diritto d'asilo politico, che è peraltro regolamentato dalla Convenzione sullo status di rifugiato del 1951, che prevede esplicitamente che questo diritto non può essere invocato quando vi è un rischio per la sicurezza nazionale o quando il ricorrente è responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite. In più, l'articolo 5 § 1 f) della Convenzione autorizza l'arresto di una persona "contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione (...)", riconoscendo anche il diritto degli Stati di espellere i non nazionali.

120. E' vero che la protezione offerta dall'articolo 3 della Convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti è assoluta. Tuttavia, in caso di espulsione, questi trattamenti non sarebbero commessi dallo Stato firmatario, ma dalle autorità di uno Stato terzo. Lo Stato firmatario è allora legato da un obbligo positivo di protezione contro la tortura implicitamente dedotto dall'articolo 3. Ora, nel campo degli obblighi positivi ed impliciti,

la Corte ha ammesso che i diritti del ricorrente devono essere bilanciati con gli interessi della collettività nel suo insieme.

121. Nei casi d'espulsione, il grado di rischio esistente nello Stato di destinazione dipende da una valutazione di natura speculativa. Il livello richiesto per ammettere l'esistenza di un tale rischio è relativamente basso e difficile da applicare in maniera coerente. In più, l'articolo 3 della Convenzione vieta non solamente i trattamenti estremamente gravi, come la tortura, ma anche le condotte che rilevano dalla nozione relativamente generale di "trattamento degradante". Peraltro, il tipo di minaccia che un individuo causa allo Stato firmatario varia anche in modo significativo.

122. Alla luce di quanto precede, il governo del Regno Unito sostiene che, nei casi riguardanti la minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale, l'approccio seguito dalla Corte nel caso *Chahal* (che non riflette un imperativo morale universalmente riconosciuto ed è in contraddizione con le intenzioni dei primi firmatari della Convenzione) deve essere modificato e chiarito. In primo luogo, la minaccia costituita dalla persona da espellere deve essere un fattore da valutare rapportandolo alla possibilità e alla natura del maltrattamento potenziale. Questo permetterebbe di prendere in considerazione tutte le circostanze particolari di ogni fattispecie e di bilanciare i diritti garantiti al ricorrente dall'articolo 3 della Convenzione con quelli garantiti a tutti gli altri membri della collettività dall'articolo 2. Secondariamente, le considerazioni relative alla sicurezza nazionale devono influire sul criterio di prova che il ricorrente deve soddisfare. In altri termini, se lo Stato convenuto produce degli elementi che portano a credere che ci sia una minaccia per la sicurezza nazionale, prove più solide devono essere prodotte per dimostrare che il ricorrente rischia di subire dei maltrattamenti nel Paese di destinazione. In particolare, l'interessato deve provare che è "più probabile che improbabile" (*more likely than not*) che sarà sottoposto a trattamenti vietati dall'articolo 3. Questa interpretazione è compatibile con la disposizione dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che si è ispirata alla giurisprudenza della Corte stessa e tiene conto della circostanza che nei casi di espulsione si tratta di valutare un rischio futuro ed eventuale.

123. Il Governo del Regno Unito sottolinea infine che gli Stati contraenti possono ottenere delle assicurazioni diplomatiche che un ricorrente non sarà sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione. Tuttavia, nella sentenza *Chahal* precitata, la Corte ha ritenuto necessario esaminare se tali assicurazioni offrissero una protezione sufficiente. Ora, come è dimostrato dalle opinioni della maggioranza e della minoranza della Corte in questo caso, è probabile che assicurazioni identiche possano essere interpretate in maniera diversa.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

i. Responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione

124. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli Stati contraenti, in forza del principio di diritto internazionale ben consolidato e senza pregiudizio per gli impegni da loro assunti con i trattati, ivi compresa la Convenzione, hanno il diritto di controllare l'entrata, il soggiorno e l'allontanamento dei non-nazionali (vedasi, tra molte altre *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, sentenza del 28 maggio 1985, serie A n° 94, § 67, e *Boujlifa c. Francia*, sentenza del 21 ottobre 1997, *Recueil* 1997-VI, § 42). La Corte nota anche che né la Convenzione né i suoi Protocolli sanciscono il diritto all'asilo politico (*Vilvarajah e altri c. Regno Unito*, sentenza del 30 ottobre 1991, serie A n° 215, § 102, e *Ahmed c. Austria*, sentenza del 17 dicembre 1996, *Recueil* 1996-VI, § 38).

125. Tuttavia, l'espulsione eseguita da uno Stato contraente può sollevare un problema riguardo all'articolo 3 e quindi rendere responsabile lo Stato in causa ai sensi della Convenzione, quando ci sono seri motivi ed è verosimile credere che l'interessato, se lo si espelle verso il Paese di destinazione, correrà un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3. In questo caso dall'articolo 3 scaturisce l'obbligo di non espellere la persona in questione verso tale Paese (*Soering c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n° 161, §§ 90-91, *Vilvarajah e altri* precitata, § 103, *Ahmed* precitata, § 39, *H.L.R. c. Francia*, sentenza del 29 aprile 1997, *Recueil* 1997-III, § 34, *Jabari c. Turchia*, n° 40035/98, § 38, CEDH 2000-VIII, e *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*, n° 1948/04, § 135, 11 gennaio 2007).

126. In questo tipo di casi la Corte è dunque chiamata a valutare la situazione del Paese di destinazione secondo le esigenze dell'articolo 3. È vero anche che non si tratta tuttavia di constatare o provare la responsabilità di questo Paese in diritto internazionale generale, in virtù della Convenzione o in altro modo. Quando esiste una responsabilità ai sensi della Convenzione, questa è dello Stato contraente, del responsabile dell'atto che ha, come risultato diretto, quello di esporre qualcuno al rischio di maltrattamenti vietati (*Mamatkoulou e Askarov c. Turchia* [GC], n° 46827/99 e 46951/99, § 67, CEDH 2005-I).

127. L'articolo 3, che proibisce in termini assoluti la tortura o le pene o trattamenti inumani e degradanti, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Non prevede limitazioni, e in ciò differisce dalla maggioranza degli articoli della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e non subisce alcuna deroga così come prevista dall'articolo 15, anche in caso di un pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (*Irlanda c. Regno*

Unito, sentenza dell'8 gennaio 1978, serie A n° 25, § 163, *Chahal* precitata, § 79, *Selmouni c. Francia* [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, *Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], n° 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, e *Chamaïev e altri c. Georgia e Russia*, n° 36378/02, § 335, CEDH 2005-III). Essendo il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti assoluto, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte (*Chahal* precitata, § 79), il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il ricorrente è ininfluenza ai fini della valutazione di cui all'articolo 3 (*Indelicato c. Italia*, n° 31143/96, § 30, 18 ottobre 2001, e *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], n° 59450/00, §§ 115-116, 4 luglio 2006).

ii. *Elementi considerati per valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione*

128. Per determinare se esistano motivi seri e accertati di credere che vi sia un rischio reale di trattamenti incompatibili con l'articolo 3, la Corte si basa sull'insieme degli elementi che le vengono forniti o, se del caso, su quelli che acquisisce d'ufficio (*H.L.R. c. Francia* precitata, § 37, e *Hilal c. Regno Unito*, n° 45276/99, § 60, CEDH 2001-II). Nei casi come quello in esame, la Corte deve in effetti applicare criteri rigorosi al fine di valutare l'esistenza di un tale rischio (*Chahal* precitata, § 96).

129. In linea di principio, il ricorrente ha il compito di produrre gli elementi capaci di dimostrare che esistono ragioni serie di pensare che, se la misura impugnata venisse eseguita, egli sarà esposto ad un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 (*N. c. Finlandia*, n° 38885/02, § 167, 26 luglio 2005). Quando vengono prodotti tali elementi, il Governo ha il compito di dissipare gli eventuali dubbi su di essi.

130. Per verificare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, la Corte deve esaminare le conseguenze prevedibili in caso di rinvio del ricorrente nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese e delle circostanze specifiche riguardanti l'interessato (*Vilvarajah e altri* precitata, § 108 *in fine*).

131. In quest'ottica, per quanto riguarda la situazione generale nel Paese, la Corte ha spesso dato importanza alle informazioni contenute nei rapporti recenti provenienti da associazioni internazionali indipendenti di difesa dei diritti dell'uomo come Amnesty International, o da fonti governative, tra cui il Dipartimento di Stato americano (vedasi, per esempio, *Chahal* precitata, §§ 99-100, *Muslim c. Turchia*, n° 53566/99, § 67, 26 aprile 2005, *Said c. Paesi Bassi*, n° 2345/02, § 54, 5 luglio 2005, e *Al-Moayad c. Germania* (dec.), n° 35865/03, §§ 65-66, 20 febbraio 2007). Nel contempo, considera che una semplice possibilità di maltrattamenti per motivi di congiuntura instabile in un Paese non comporti di per sé una violazione dell'articolo 3 (*Vilvarajah e altri* precitata, § 111, e *Fatgan Katani e altri c. Germania* (dec.), n° 67679/01, 31 maggio 2001) e che,

quando le fonti di cui dispone descrivono una situazione generale, le lamentele specifiche di un ricorrente nel caso di specie devono essere corroborate da ulteriori elementi di prova (*Mamatkoulov e Askarov* precitata, § 73, e *Muslim* precitata, § 68).

132. Nei casi in cui un ricorrente lamenta di far parte di un gruppo sistematicamente esposto ad una pratica di maltrattamenti, la Corte considera che la protezione dell'articolo 3 della Convenzione entra in gioco allorché l'interessato dimostri, eventualmente con l'aiuto delle fonti menzionate nel paragrafo precedente, che ci sono motivi seri e accertati di credere che esiste la pratica in questione e che appartiene al gruppo preso di mira (vedasi, *mutatis mutandis*, *Salah Sheekh* precitata, §§ 138-149).

133. Per ciò che riguarda il momento da prendere in considerazione, ci si deve riferire prioritariamente alle circostanze che lo Stato in causa aveva o doveva conoscere al momento dell'espulsione. Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso nel momento in cui la Corte esamina il caso, la data da considerare è quella della procedura davanti alla Corte (*Chahal* precitata, §§ 85-86, e *Venkadajalasarma c. Paesi Bassi*, n° 58510/00, § 63, 17 febbraio 2004). Uguale situazione accade generalmente quando, come nel presente caso, l'espulsione o l'extradizione è ritardata in seguito all'applicazione di una misura provvisoria emessa dalla Corte, conformemente all'articolo 39 del regolamento (*Mamatkoulov e Askarov* precitata, § 69). Pertanto, se è vero che i fatti storici presentano un interesse in quanto permettono di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere determinanti.

iii. Nozione di "tortura" e di "trattamenti inumani e degradanti"

134. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, perché l'articolo 3 sia applicabile, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è relativa; essa dipende dall'insieme dei dati di causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti psichici e mentali e, talvolta, dal sesso, l'età e lo stato di salute della vittima (vedasi, tra altre, *Price c. Regno Unito*, n° 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, *Mouisel c. Francia*, n° 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e *Jalloh c. Germania* [GC], n° 54810/00, § 67, 11 luglio 2006).

135. Perché una pena o il trattamento che ad essa segue possano essere qualificati come "inumani" o "degradanti", la sofferenza o l'umiliazione devono in ogni caso andare al di là di quelle inevitabilmente conseguenti ad un dato trattamento o ad una pena legittima (*Labita c. Italia* [GC], n° 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).

136. Per determinare se si debba qualificare come tortura una particolare forma di maltrattamento, bisogna tener conto della distinzione che opera l'articolo 3 tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Si ritiene che questa distinzione sia stata inclusa nella Convenzione per

iscrivere nell'infamia speciale della "tortura" i soli trattamenti inumani deliberati che provocano gravissime e crudeli sofferenze (*Aydın c. Turchia*, sentenza del 25 settembre 1997, *Recueil* 1997-VI, § 82, e *Selmouni* precitata, § 96).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

137. La Corte nota innanzitutto che in questo periodo gli Stati incontrano considerevoli difficoltà per proteggere la propria popolazione dalla violenza terroristica (*Chahal* precitata, § 79, e *Chamaïev e altri* precitata, § 335). Non si dovrà quindi sottostimare l'ampiezza del pericolo che oggi rappresenta il terrorismo e la minaccia che incombe sulla collettività. Ciò non dovrebbe tuttavia rimettere in discussione il carattere assoluto dell'articolo 3.

138. Conseguentemente, la Corte non può aderire alla tesi del governo del Regno Unito, condivisa dal governo convenuto, secondo cui, riguardo all'articolo 3, si dovrebbe distinguere tra trattamenti inflitti direttamente da uno Stato firmatario e quelli che potrebbero essere inflitti dalle autorità di uno Stato terzo e che la protezione contro questi ultimi deve essere messa in rapporto con gli interessi della collettività nel suo insieme (paragrafi 120 e 122 qui sopra). Essendo assoluta la protezione contro i trattamenti proibiti dall'articolo 3, tale disposizione impone di non estradare o espellere una persona quando questa corre il rischio reale di essere sottoposta a tali trattamenti nel Paese di destinazione. Come affermato a più riprese dalla Corte, non esiste nessuna eccezione a questa norma (si veda la giurisprudenza citata al paragrafo 130 qui sopra). Si ritiene quindi opportuno riaffermare il principio sancito nella sentenza *Chahal* (precitata, § 81) secondo cui non si può mettere sul piatto della bilancia il rischio di maltrattamenti e i motivi invocati per l'espulsione, ciò per determinare se esista la responsabilità di uno Stato sotto il profilo dell'articolo 3, anche nel caso in cui i maltrattamenti fossero perpetrati da uno Stato terzo. A tal riguardo, i comportamenti delle persone considerate, per quanto siano indesiderabili o pericolose, non devono essere presi in considerazione e ciò rende la protezione assicurata dall'articolo 3 più ampia di quella prevista dagli articoli 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato (*Chahal* precitata, § 80 ; vedasi il paragrafo 63 qui sopra). Questa conclusione è peraltro conforme agli articoli IV e XII delle linee direttrici sui diritti dell'uomo e della lotta al terrorismo adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (paragrafo 64 qui sopra).

139. La Corte ritiene che l'argomentazione di bilanciare da una parte il rischio che la persona subisca un pregiudizio in caso di respingimento e, dall'altra, la sua pericolosità per la collettività se non viene espulsa, si basa su una errata valutazione. Il "rischio" e la "pericolosità" non si prestano ad un confronto poiché si tratta di nozioni che devono essere valutate indipendentemente l'una dall'altra. In effetti, o gli elementi di prova forniti

alla Corte mostrano che esiste un rischio sostanziale se la persona è rinviata oppure che non lo è. La prospettiva che la persona costituisca una minaccia grave per la collettività se non viene espulsa non diminuisce in niente il rischio che questa subisca dei maltrattamenti se viene respinta. È per questo motivo che sarebbe scorretto pretendere, come consiglia il terzo intervenente, un criterio di prova più rigoroso quando si ritiene che la persona sia un grave pericolo per la collettività, poiché la valutazione del livello di rischio è indipendente da una tale valutazione.

140. Per ciò che riguarda la seconda parte delle argomentazioni del governo del Regno Unito in cui si sostiene che, qualora il ricorrente rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, si devono produrre prove più rigorose per dimostrare il rischio di maltrattamenti (paragrafo 122 qui sopra), la Corte osserva che anche tale approccio non si concilia con il carattere assoluto della protezione offerta dall'articolo 3. In effetti, questo ragionamento riafferma che la protezione della sicurezza nazionale permette di accettare più facilmente, in mancanza di prove rigorose, il rischio di maltrattamenti per l'individuo. La Corte non vede alcuna ragione per modificare, come suggerisce il terzo intervenente, il livello di prova richiesto in materia esigendo, in casi come questo, la dimostrazione che la sottomissione ai maltrattamenti sia "più probabile che improbabile". Riafferma anzi che, perché un allontanamento forzato previsto sia contrario alla Convenzione, la condizione necessaria – e sufficiente – è che il rischio per l'interessato di subire nel Paese di destinazione trattamenti contrari all'articolo 3 sia reale e fondato su motivi seri e accertati (paragrafi 125 e 132 della giurisprudenza che è citata).

141. La Corte osserva anche che le argomentazioni simili a quelle che il terzo intervenente ha formulato per questo ricorso sono già state respinte nella sentenza *Chahal* precitata. Anche se, come affermano il governo italiano e quello britannico, la minaccia terroristica si è accentuata da allora, questo non rimette in causa le conclusioni contenute in tale sentenza quanto alle conseguenze scaturenti dal carattere assoluto dell'articolo 3.

142. La Corte ha peraltro spesso indicato di applicare criteri rigorosi e di esercitare un attento controllo quando si tratta di valutare l'esistenza di un reale rischio di maltrattamenti (*Jabari* precitata, § 39) in caso di allontanamento di una persona dal territorio dello Stato convenuto per estradizione, espulsione od ogni altra misura avente questo obiettivo. Anche se la valutazione di un tale rischio ha, in certa misura, un aspetto speculativo, la Corte ha sempre fatto prova di grande prudenza ed esaminato con cura gli elementi che le sono stati sottoposti, conformemente al livello di prova richiesto (paragrafi 128 e 132 qui sopra), prima di indicare un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 39 del regolamento o di concludere che l'esecuzione di una misura di allontanamento dal territorio è contraria all'articolo 3 della Convenzione. Così, dall'adozione della sentenza *Chahal*, a una tale conclusione la Corte è raramente arrivata.

143. Nel caso di specie, la Corte ha innanzitutto tenuto in considerazione i rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch riguardanti la Tunisia (paragrafi 65-79 qui sopra), che descrivono una situazione preoccupante. Peraltro, queste conclusioni sono corroborate dal rapporto del Dipartimento di Stato americano (paragrafi 82-93 qui sopra). In particolare, sono segnalati numerosi e regolari casi di tortura e maltrattamenti riguardanti persone accusate ai sensi della legge antiterrorismo del 2003. Le pratiche denunciate – che spesso avverrebbero durante l’arresto allo scopo di estorcere una confessione – vanno dalla sospensione al soffitto alle minacce di stupro passando per le scariche elettriche, l’immersione della testa nell’acqua, le botte e le ferite e le bruciature di sigarette, ossia delle pratiche che, senza alcun dubbio, raggiungono il livello di gravità richiesto dall’articolo 3. Le allegazioni di tortura e di maltrattamenti non sarebbero esaminate dalle autorità tunisine competenti, che rifiuterebbero di dare seguito alle denunce e utilizzerebbero regolarmente le confessioni ottenute con la forza per arrivare alle condanne (paragrafi 68, 71, 73-75, 84 e 86 qui sopra). Tenuto conto dell’autorità e della reputazione degli autori dei rapporti in questione, della serietà delle indagini su cui si basano, del fatto che sui punti in questione le conclusioni combaciano e che sono in sostanza confermate da altre numerose fonti (paragrafo 94 qui sopra), la Corte non dubita dell’affidabilità di questi rapporti. Peraltro, il governo convenuto non ha prodotto elementi o rapporti capaci di confutare le affermazioni provenienti dalle fonti citate dal ricorrente.

144. Il ricorrente è stato perseguito in Italia per partecipazione al terrorismo internazionale e il decreto d’espulsione emesso nei suoi confronti è stato adottato ai sensi del decreto legge n° 144 del 27 luglio 2005 intitolato “misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale” (paragrafo 32 qui sopra). In più, è stato condannato in Tunisia, in contumacia, a vent’anni di reclusione per appartenenza ad un’organizzazione terroristica che agisce all’estero in tempo di pace e per incitamento al terrorismo. L’esistenza di questa condanna è stata confermata dalla dichiarazione del 19 giugno 2007 di Amnesty International (paragrafo 71 qui sopra).

145. La Corte nota anche che sapere se il processo del ricorrente in Tunisia potrà essere riaperto è una questione controversa tra le parti. L’interessato afferma che, contro la sua condanna, non può essere presentato alcun appello con effetto sospensivo e che, anche a supporre il contrario, le autorità tunisine potrebbero incarcerarlo in esecuzione di una misura cautelare (paragrafo 154 qui di seguito).

146. In queste condizioni, la Corte ritiene che nel caso di specie, fatti seri e accertati portano a concludere che esista un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione se venisse espulso verso la Tunisia. Questo rischio non dovrebbe essere scartato sulla base di altri elementi di cui dispone la Corte. In particolare,

anche se è vero che il Comitato internazionale della Croce Rossa a potuto visitare le prigioni tunisine, questa organizzazione umanitaria è tenuta al segreto nel compimento delle proprie missioni (paragrafo 80 qui sopra) e che nonostante l'impegno preso nell'aprile 2005, un analogo diritto di visita è stato rifiutato ad una organizzazione indipendente di difesa dei diritti dell'uomo quale Human Rights Watch (paragrafi 76 e 90 qui sopra). Inoltre, sono stati riferiti alcuni casi di tortura che avrebbero avuto luogo durante l'arresto e la detenzione provvisoria presso i locali del Ministero dell'Interno (paragrafi 86 e 94 qui sopra). Di conseguenza le visite del Comitato internazionale della Croce Rossa non riuscirebbero a dissipare il rischio di sottomissione a trattamenti contrari all'articolo 3 per il caso di specie.

147. La Corte rileva anche che il 29 maggio 2007, mentre il presente caso era pendente, il governo italiano ha domandato al governo tunisino, tramite l'ambasciata d'Italia a Tunisi, delle assicurazioni diplomatiche secondo cui il ricorrente non dovrebbe essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione (paragrafi 51 e 52 qui sopra). Tuttavia, le autorità tunisine non hanno fornito tali assicurazioni. Inizialmente si sono limitate a dichiarare che accettavano il trasferimento in Tunisia dei tunisini detenuti all'estero (paragrafo 54 qui sopra). È solo in una seconda nota datata 10 luglio 2007 (ossia alla vigilia dell'udienza davanti alla Grande Camera) che il ministero tunisino degli Affari Esteri a ricordato che le leggi tunisine garantivano i diritti dei detenuti e che la Tunisia aveva aderito "ai trattati e alle convenzioni internazionali pertinenti" (paragrafo 55 qui sopra). A questo riguardo, la Corte sottolinea che l'esistenza di testi interni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, essi soli, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando, come nel caso di specie, fonti affidabili documentano di pratiche delle autorità – o da loro tollerate – manifestatamene contrarie ai principi della Convenzione.

148. In sovrappiù, è opportuno ricordare che anche se, contrariamente a quanto è successo nel caso di specie, le autorità tunisine avessero fornito le assicurazioni diplomatiche richieste dall'Italia, ciò non avrebbe dispensato la Corte dall'esaminare se tali assicurazioni fornivano, nella loro effettiva applicazione, una garanzia sufficiente per la protezione del ricorrente contro il rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (*Chahal* precitata, § 105). L'importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende in effetti, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti all'epoca considerata.

149. Conseguentemente, se la decisione di espellere l'interessato verso la Tunisia fosse eseguita, violerebbe l'articolo 3 della Convenzione.

II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

150. Il ricorrente si lamenta che la procedura penale promossa nei suoi confronti in Tunisia sia iniqua e che la sua espulsione l'esporebbe al rischio di diniego flagrante di giustizia. Invoca l'articolo 6 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti, si legge come segue:

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale indipendente e imparziale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)

(...)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

151. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

152. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si ritiene pertanto di dichiararla ricevibile. Rileva peraltro che non è in contrasto con nessun altro motivo d'irricevibilità. Pertanto si decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

153. Secondo il ricorrente, in Tunisia esiste un rischio grave di diniego di giustizia, dove le garanzie minime previste dal diritto internazionale sono misconosciute. Tutti i tunisini accusati in Italia di attività terroristiche hanno subito, dopo il loro rimpatrio, processi iniqui. Il ricorrente cita ad esempio il caso emblematico del signor Loubiri Habib: assolto dall'accusa di terrorismo dai giudici italiani, l'interessato è stato imprigionato in Tunisia e privato della possibilità di vedere la propria famiglia. Il signor Loubiri ha potuto ottenere la "revisione" della procedura penale tunisina sfociata in una condanna, ma questa operazione davanti alla Alta Corte militare di Tunisi ha comportato un aggravamento sostanziale della pena inflitta, che è passata da dieci a trenta anni di reclusione.

154. Il ricorrente osserva inoltre che il dispositivo della sentenza che lo condanna in contumacia è stato notificato a suo padre, il signor Mohamed Cherif, il 2 luglio 2005. Pertanto, non può essere proposto nessun appello. In ogni caso, anche a supporre che sia possibile proporre appello e che un tale appello possa sospendere l'esecuzione della pena, questo non impedirebbe alle autorità tunisine di incarcerarlo in forza di una misura cautelare che potrebbe essere adottata nei suoi confronti. Peraltro, tenuto conto delle gravi violazioni dei diritti civili dei prigionieri politici commesse in Tunisia, anche la possibilità teorica di proporre un appello tardivo non potrebbe escludere il rischio di un diniego flagrante di giustizia. Del resto sorgerebbero dei dubbi quanto alla giurisdizione competente per pronunciarsi su un eventuale appello: si tratterebbe di una Corte d'Appello civile o militare?

155. Il ricorrente fa infine presente che il processo in Tunisia si è svolto davanti ad un Tribunale militare e che in quel tipo di processo l'accusato non ha alcuna possibilità di produrre delle prove, di nominare un avvocato o di essere sentito da un giudice. Inoltre, nel caso di specie, né la famiglia del ricorrente né gli avvocati hanno potuto ottenere una copia della sentenza del tribunale militare (paragrafo 30 qui sopra).

b) Il Governo

156. Il Governo afferma che l'assenza nel fascicolo dell'originale o di una copia conforme della sentenza emessa in Tunisia contro il ricorrente, impedisce di verificare l'esattezza delle informazioni fornite da questi. Peraltro, un'espulsione può impegnare la responsabilità dello Stato sotto il profilo dell'articolo 6 solamente in circostanze eccezionali, in particolare quando appare che la condanna, che sarebbe pronunciata nel Paese di

destinazione, si consideri come un diniego “flagrante” di giustizia, ciò che non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Per contro, uno Stato contraente non è tenuto a stabilire se una procedura che si è svolta al di fuori del proprio territorio rispetti ciascuna delle condizioni dell’articolo 6. Concludere altrimenti sarebbe contrario alla tendenza attuale, incoraggiata dalla stessa Corte, del rafforzamento della collaborazione internazionale in campo giudiziario.

157. Secondo le disposizioni pertinenti del diritto tunisino, quando una condanna è pronunciata in contumacia, il condannato ha il diritto di ottenere la riapertura della procedura. Questo diritto può essere esercitato in tempo utile e nel rispetto delle esigenze dell’articolo 6. In particolare, il condannato in contumacia residente all’estero può fare opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza emessa in contumacia. In mancanza di notifica, l’opposizione è sempre ricevibile e sospende l’esecuzione della pena. La possibilità di fare opposizione, in Tunisia, ad una condanna in contumacia è inoltre confermata dalle dichiarazioni del direttore per la cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia tunisino, che sono, su questo punto, rassicuranti (paragrafo 40 qui sopra). Peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui risulterebbe che, tenuto conto delle norme pertinenti di diritto tunisino, esistono motivi seri e accertati di credere che il suo processo si sia svolto in condizioni contrarie ai principi di un equo processo.

158. E’ vero che il fatto di essere giudicato da un tribunale militare può, negli Stati firmatari della Convenzione, sollevare dei dubbi sotto il profilo dell’articolo 6. Tuttavia, trattandosi di un’espulsione, un ricorrente deve dimostrare il carattere “flagrante” del diniego di giustizia a cui ritiene di essere esposto. Ora, una tale prova non è stata fornita nel caso di specie. Inoltre, la Tunisia ha modificato nel dicembre 2003 le disposizioni interne in materia di crimini di terrorismo commessi da civili: i giudici militari sono stati sostituiti da giudici ordinari ed è stato previsto l’intervento di un giudice istruttore nel corso dell’indagine.

159. Infine, il Governo nota che il caso del signor Loubiri, citato dal ricorrente, non è pertinente. In effetti, un aggravamento di pena in appello è un evento che può succedere anche nei Paesi più rispettosi della Convenzione.

2. Valutazione della Corte

160. La Corte ricorda di aver accertato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso di espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

161. Il ricorrente si lamenta che la sua espulsione verso la Tunisia priverebbe la sua compagna e suo figlio della sua presenza e del suo aiuto. Invoca l'articolo 8 della Convenzione, così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

162. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

163. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non è in contrasto con nessun altro motivo d'irricevibilità. Pertanto si decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

164. Il ricorrente fa presente di avere una famiglia in Italia, che verrebbe sconvolta dall'esecuzione della sua espulsione: egli coabita con la sua compagna, la signora V, dal 1998; il loro bambino è nato l'anno successivo. A quell'epoca, aveva già richiesto un permesso di soggiorno, che gli è stato rilasciato solo nel 2001. Dopo la sua scadenza, ha provato senza successo di regolarizzare la propria situazione con l'obiettivo di trovare un lavoro. Il bambino frequenta la scuola in Italia, cosa che non sarebbe possibile in Tunisia, dove lui stesso rischia la prigione e addirittura la morte. La signora V. attualmente non lavora poiché da circa un anno è stata colpita da una grave forma di ischemia che la obbliga a frequenti ricoveri ospedalieri che le impediscono di andare in Tunisia. Il ricorrente dichiara dunque di essere l'unico sostegno finanziario della propria famiglia.

165. Secondo il ricorrente, tutte le affermazioni riguardanti la sua pericolosità sociale sono smentite dall'assoluzione in primo grado dall'accusa di terrorismo internazionale. Si tratta, allo stato attuale, della sola decisione giudiziaria emessa in un processo a suo carico, dato che la procedura in appello è ancora pendente. Alcuno nuovo elemento è stato prodotto dal Governo.

166. Peraltro, le autorità dispongono di ben altri mezzi per sorvegliarlo, essendo l'espulsione una misura da adottarsi che in casi estremi. Riguardo a ciò, il ricorrente ricorda che dal 3 novembre 2006 deve recarsi presso un commissariato di polizia di Milano tre volte alla settimana e che è sottoposto alla misura di divieto di lasciare il territorio italiano (paragrafo 43 qui sopra). Ha sempre rispettato questi obblighi e ha anche ottenuto la restituzione della propria patente di guida, che per un certo tempo gli era stata ritirata, a suo dire illegalmente, dall'ufficio della motorizzazione civile.

b) Il Governo

167. Secondo il Governo, si deve tener conto degli elementi seguenti : a) il nucleo familiare del ricorrente si è costituito in un periodo in cui il suo soggiorno in Italia era irregolare, in quanto il ricorrente ebbe un figlio da un'italiana nel 1999 mentre il suo permesso di soggiorno per motivi familiari gli è stato rilasciato il 29 dicembre 2001 ; b) non c'è stata una scolarità o un coinvolgimento culturale importante per il minore in Italia (il quale attualmente frequenta la seconda classe della scuola elementare), ciò che gli permetterebbe di continuare la propria scolarità in Tunisia; c) il ricorrente non ha mai vissuto con la signora V. e suo figlio: questi ultimi hanno vissuto ad Arluno fino al 7 ottobre 2002, data in cui si sono stabiliti a Milano; il ricorrente non ha mai abitato ad Arluno, si è spesso recato all'estero, è stato arrestato il 9 ottobre 2002 e ha sposato secondo il rito islamico un'altra donna (paragrafo 57 qui sopra); d) l'unità della sua vita familiare potrà essere preservato al di fuori del territorio italiano, dato che sia il ricorrente che la signora V. non lavorano in Italia.

168. L'ingerenza nella vita familiare dell'interessato ha un fondamento legale in diritto interno, e cioè la legge n° 155 del 2005. Inoltre si deve tener conto dell'influenza negativa che, a causa della sua personalità e dell'ampiezza del pericolo terroristico, il ricorrente rappresenta per la sicurezza dello Stato, e della particolare importanza che deve essere assegnata alla prevenzione dei reati penali gravi e al mantenimento dell'ordine pubblico. Ogni eventuale ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare persegue quindi uno scopo legittimo ed è necessario in una società democratica.

169. In più, al nucleo familiare del ricorrente non è stato imposto alcun peso sproporzionato ed esorbitante. Nel quadro di una politica di prevenzione del crimine, il legislatore deve godere di una grande ampiezza di manovra per pronunciarsi tanto sull'esistenza di un problema di interesse

pubblico che sulla scelta delle modalità di applicazione di una misura individuale. Ora la criminalità organizzata di matrice terroristica ha raggiunto in Italia e in Europa proporzioni molto preoccupanti, al punto da rimettere in discussione il principio della preminenza del diritto. Misure amministrative (come l'espulsione) sono indispensabili per lottare efficacemente contro questo fenomeno. L'espulsione presuppone l'esistenza di "indizi sufficienti" che dimostrano che la persona sospettata sostiene o aiuta un'associazione terroristica. Il Ministro dell'Interno non può basarsi su semplici sospetti, ma deve stabilire e valutare obiettivamente i fatti. Tutti gli elementi inseriti nel fascicolo portano a credere che questa valutazione è stata, nel caso di specie, corretta e non è inficiata di arbitrarietà. In effetti, gli indizi utilizzati nella procedura amministrativa d'espulsione sono le prove raccolte nel corso delle udienze dibattimentali pubbliche tenutesi in contraddittorio davanti alla Corte d'assise di Milano. In questa procedura penale, il ricorrente ha avuto la possibilità, tramite il proprio avvocato, di sollevare le eccezioni e di presentare le prove che ha ritenuto necessarie per la tutela dei propri interessi.

2. *Valutazione della Corte*

170. La Corte ricorda di aver accertato che l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso d'espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

IV. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 7

171. Il ricorrente ritiene che la propria espulsione non sarebbe né "necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico" né "fondata su motivi di sicurezza nazionale". Si lamenta della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 7, così formulato:

« 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

- a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
- b) a far esaminare il suo caso, e
- c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a), b), e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

172. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

173. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non è in contrasto con nessun altro motivo d'irricevibilità. Pertanto si decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

a) Il ricorrente

174. Il ricorrente sostiene che risiedeva regolarmente nel territorio italiano. Ritieni che la condizione di “residenza regolare” deve essere valutata al momento in cui viene adottato il provvedimento di espulsione. Al momento del suo arresto, era titolare di un regolare permesso di soggiorno, che è scaduto unicamente perché si trovava in prigione. Ha provato in seguito a regolarizzare la propria situazione, ma gli è stato impedito a causa della sua detenzione presso un centro di permanenza temporanea.

175. Adesso la sua situazione potrebbe essere regolarizzata poiché le accuse di terrorismo non hanno portato ad alcuna condanna, conviverebbe con la sua compagna e suo figlio italiani e ha la possibilità di lavorare. Tuttavia, qualsiasi procedimento amministrativo è bloccato dalla circostanza che non possiede alcun documento che provi la sua nazionalità né potrà mai ottenerlo dalle autorità tunisine (paragrafo 45 qui sopra).

176. Il ricorrente ritiene di non aver potuto esercitare i diritti indicati nel paragrafo 1 a), b) e c) dell'articolo 1 del Protocollo n° 7, mentre la sua espulsione non può essere considerata “necessaria per interessi di ordine pubblico” o “motivata da ragioni di sicurezza nazionale”. Riguardo a ciò, osserva che le considerazioni del Ministro dell'Interno sono smentite dalla Corte d'assise di Milano, che l'ha assolto dall'accusa di terrorismo internazionale. In ogni caso il Governo non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di pericoli per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico e ciò che avrebbe reso “illegittima” la decisione di condurlo in un centro di permanenza temporanea per espellerlo.

b) Il Governo

177. Il Governo ricorda che, secondo la relazione esplicativa riguardante l'articolo 1 del Protocollo n° 7, la parola "regolarmente" fa riferimento alla legislazione nazionale dello Stato in questione. E' dunque questa che deve determinare le condizioni che una persona deve soddisfare affinché la sua presenza sul territorio sia considerata come "regolare". In particolare uno straniero il cui ingresso e soggiorno sono sottoposti a certe condizioni, per esempio una durata determinata, che non soddisfi più queste condizioni, non può essere considerato come se si trovasse "regolarmente" sul territorio dello Stato. Ora, a partire dall'11 ottobre 2002, data precedente al decreto di espulsione, il ricorrente non aveva più un permesso di soggiorno valido in Italia. Dunque non era più uno "straniero regolarmente sul territorio" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n° 7, disposizione che non può quindi applicarsi.

178. Il Governo ricorda anche che il decreto di espulsione è stato emesso secondo le norme stabilite dalla legge, che richiedono una semplice decisione amministrativa. Questa legge era accessibile e prevedibile ed offriva una certa protezione dall'eccesso di potere del potere pubblico. Il ricorrente ha anche beneficiato delle "garanzie procedurali minime". E' stato rappresentato davanti al Giudice di Pace e al TAR dal proprio avvocato, il quale ha potuto far valere le ragioni che erano contrarie all'espulsione. contro il ricorrente è stato pronunciato un ordine di espulsione anche al momento della sua condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione e quindi a seguito di una procedura giudiziaria in contraddittorio avente tutte le garanzie previste dalla Convenzione.

179. In ogni caso il Governo ritiene che l'espulsione del ricorrente è motivata da ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. Sottolinea che queste esigenze si giustificano sulla base delle prove prodotte durante le udienze dibattimentali che si sono tenute nel corso della procedura penale promossa nei confronti del ricorrente e ricorda che il livello di prova richiesto per l'adozione di una misura amministrativa (decreto di espulsione adottato dal Ministro dell'Interno ai sensi del decreto legge n° 144 del 2005) è inferiore a quella necessaria per motivare una condanna penale. In assenza di conclusioni manifestamente arbitrarie, la Corte dovrebbe confermare la ricostruzione dei fatti presa in considerazione dalle autorità nazionali.

2. Valutazione della Corte

180. La Corte ricorda di aver accertato che l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso

di espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 7.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

181. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.”

A. Danno

182. Il ricorrente chiede innanzitutto 20.000 euro (EUR) per mancato guadagno. Osserva che il decreto di espulsione l'ha portato ad una situazione irregolare e che è stato trattenuto illegalmente nel centro di permanenza temporanea di Milano per tre mesi, cosa che gli avrebbe impedito di esercitare la propria attività professionale.

183. Per danni morali, il ricorrente reclama 50.000 EUR oltre alla sospensione e/o annullamento della misura di espulsione.

184. Il Governo osserva che l'espulsione non è stata eseguita e ciò impedirebbe al ricorrente, uno straniero che ha violato le leggi dello Stato italiano e che è stato legalmente detenuto a partire dal 9 ottobre 2002, di pretendere qualsiasi danno materiale o lucro cessante.

185. Quanto al danno morale, il Governo ritiene che non esista alcun nesso causale tra la condotta delle autorità italiane e le sofferenze e problemi lamentati dal ricorrente. In ogni caso, il ricorrente non indica i criteri utilizzati per calcolare la somma richiesta.

186. La Corte ricorda che può accordare delle somme a titolo di equa soddisfazione, prevista dall'articolo 41, quando la perdita o i danni richiesti siano stati causati dalla violazione constatata e che lo Stato non è tenuto a versare somme per danni che non siano allo stesso imputabili (*Perote Pellon c. Spagna*, n° 45238/99, § 57, 25 luglio 2002).

187. Nel caso di specie, la Corte ha constatato che l'esecuzione dell'espulsione del ricorrente verso la Tunisia violerebbe l'articolo 3 della Convenzione. Per contro, non ha rilevato alcuna violazione della Convenzione per la privazione di libertà per il interessato o a causa la sua situazione irregolare. Di conseguenza non scorge alcun nesso di causalità tra la violazione constatata nella presente sentenza e il pregiudizio materiale preteso dal ricorrente.

188. Trattandosi del pregiudizio morale subito dal ricorrente, la Corte ritiene che la constatazione che se l'espulsione fosse eseguita costituirebbe

una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, rappresenti una equa soddisfazione sufficiente.

B. Spese e competenze

189. Il ricorrente non ha domandato il ristoro delle spese e competenze sostenute a livello nazionale. Per contro, ha richiesto il rimborso delle spese relative alla procedura davanti alla Corte, che secondo la parcella del proprio avvocato ammontano a 18.179,57 EUR.

190. Il Governo ritiene che questa somma sia eccessiva.

191. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'erogazione delle spese e competenze indicate dal ricorrente non può avvenire se non quando queste siano reali, necessarie e ragionevoli (*Belziuk c. Polonia*, sentenza del 25 marzo 1998, *Recueil* 1998-II, § 49).

192. La Corte ritiene eccessiva la somma richiesta per spese e competenze riguardanti la procedura davanti a sé e decide di accordare 8.000 EUR a questo titolo.

C. Interessi di mora

193. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse dell'agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile ;
2. *Decide* che, nell'eventualità che la decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia venga eseguita, ci sarebbe violazione dell'articolo 3 della Convenzione ;
3. *Decide* che non debba esaminarsi se l'esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia violi anche gli articoli 6 e 8 della Convenzione ;
4. *Decide* che la constatazione di violazione costituisca un'equa soddisfazione sufficiente a titolo di risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente;
5. *Decide*

- a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, 8.000 EUR (ottomila euro) per spese e competenze, oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di imposta dal ricorrente;
- b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale a quello dell'agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

6. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il sovrappiù.

Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in udienza pubblica presso il Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 28 febbraio 2008.

Vincent BERGER
Giureconsulto

Jean-Paul COSTA
Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni concordanti:

- opinione concordante del giudice Zupančič ;
- opinione concordante del giudice Myjer, a cui aderisce il giudice Zagrebelsky.

J.-P.C.
V.B.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZUPANČIČ

(Traduzione)

1. Al parere della maggioranza, che condivido, mi piacerebbe aggiungere le seguenti osservazioni allo scopo di evidenziare due questioni supplementari. In una certa misura ho già esposto la prima questione qualche anno fa nella mia opinione concordante allegata alla sentenza *Scozzari e Giunta*¹. Uno dei problemi esistenti nei casi di diritto di famiglia, di detenzione provvisoria e quelli da trattare d'urgenza, come il caso presente, è che la valutazione giudiziaria non si basa su un avvenimento storico appartenente al passato. Avendo affrontato la questione nel caso *Scozzari e Giunta*, non ritengo di dover esporre il problema nella sua integralità. Aggiungerei semplicemente che il paradigma giuridico è retrospettivo. Il processo giudiziario, in quanto meccanismo di regolamento di conflitti, accompagnato dal suo dispositivo di amministrazione delle prove, ha sempre un carattere retrospettivo. Sono le compagnie di assicurazioni ad essere abituate a procedere a calcoli "speculativi" delle probabilità sulla realizzazione di avvenimenti futuri. Nella letteratura giuridica americana, si possono trovare numerosi articoli di seri matematici sull'abbassamento della probabilità astratta verso l'analisi concreta del rischio. Quando si ha un caso comune, come è spesso per le compagnie di assicurazioni, per esempio, si può utilizzare una formula assai semplice, il teorema di Bayes. Quando un caso è raro, invece, diventa impossibile utilizzare questa formula in quanto per gli avvenimenti rari non rinviano ad alcuna realtà statistica a cui ci si possa riferire. Al paragrafo 142 della sentenza, la maggioranza ha dichiarato a giusto titolo che, se la valutazione del rischio rimane in una certa misura di carattere speculativo, la Corte ha sempre fatto prova di una grande prudenza ed esaminato con cura gli elementi che le sono stati sottoposti alla luce del livello di prova richiesto (§§128 e 132) prima di indicare una misura d'urgenza ai sensi dell'articolo 39 del regolamento o di concludere che l'esecuzione di una misura di allontanamento dal territorio sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione.

Beninteso, il riferimento in questo campo è sempre stata la sentenza *Chahal c. Regno Unito* (sentenza del 15 novembre 1996, *Recueil* 1996-V). Al paragrafo 74 di questa sentenza, il principio di base è enunciato in questi termini: "quando ci sono motivi seri e accertati di credere che l'interessato, se viene espulso verso il Paese di destinazione, incorrerà in un reale rischio di essere sottoposto a [la tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti], l'articolo 3 implica l'obbligo di non espellere la persona in

¹ *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], n° 39221/98 e 41963/98, CEDH 2000-VIII.

questione verso questo Paese”. È questa norma che è utilizzata dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura quando applica l’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

Essendo in apparenza tutto logico, il criterio messo in evidenza nella sentenza *Chahal* comporta un problema intrinseco che ho descritto all’inizio della mia opinione. Per precisare che sia la sua enunciazione, questo criterio si applica alla probabilità che si realizzino degli eventi futuri piuttosto che a qualcosa che è già successo. È dunque quantomeno incoerente dire che si può applicare un certo livello di prova com’è indicato al paragrafo 142 della sentenza. La ragione è semplice: non si può evidentemente provare che un evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità perché la regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che l’applicazione del criterio *Chahal* “possiede in una certa misura un aspetto speculativo” è dunque un eufemismo.

L’approccio cognitivo degli eventi a venire non può essere che una valutazione probabilistica razionale in un ventaglio di esperienze che vanno dalla probabilità astratta alla probabilità concreta. La giustezza di questa valutazione probabilistica – si potrebbe utilizzare il termine pronostico – dipende interamente dalla natura delle informazioni (e non da elementi di prova!) fornite in una particolare situazione.

Che la legge si occupi d’eventi passati e delle loro prove da una parte, o delle probabilità di realizzo d’eventi futuri dall’altra, le informazioni fornite non sono mai complete al cento per cento. Il problema è che gli eventi storici non sono per loro natura riproducibili e sono, in un certo senso, irrimediabilmente perduti nel passato. Questo, contrariamente agli eventi riproducibili, costituisce la differenza tra l’approccio scientifico e la prova da una parte e la valutazione giuridica di ciò che è successo in passato dall’altra.

In conseguenza, esiste un parallelismo tra il problema di prova che pone la valutazione per sapere se gli eventi passati sono realmente accaduti, da una parte, e la valutazione probabilistica di eventi futuri come nel caso di specie, dall’altra. Tuttavia, benché nei due casi non abbiamo a che fare con situazioni che non possono mai essere totalmente accessibili da un punto di vista cognitivo, il problema “di prova” che si pone per gli eventi futuri è alla lunga più radicale.

Da tempi immemorabili il processo giudiziario si è confrontato con questi problemi e ha inventato soluzioni nonostante questa insufficienza cognitiva. Rinvio all’utilizzazione delle presunzioni in diritto romano dove il magistrato (*praetor*) doveva prendere una decisione riguardo ad un evento passato quando le prove a disposizione erano insufficienti. Le formule relative alle presunzioni rinviavano dunque a situazioni di dubbio e esigevano dal giudicante l’adozione di una certa posizione in caso di dubbio, come prevede la presunzione legale. Detto in altri termini, ciò

permetteva al sistema di raggiungere la forza di cosa giudicata anche quando non era possibile stabilire tutta la verità.

L'immagine speculare della presunzione è quella che si chiama in diritto consuetudinario "l'onere della prova" e il "rischio di non convincimento" ("*risque de non-conviction*"). La persona su cui pesano l'onere della prova e il rischio nel processo giudiziario si trova dunque messa in una situazione dove deve portare prove sufficienti, in mancanza delle quali non può vincere la causa.

Questa logica funziona perfettamente con gli eventi passati, ma non da buoni risultati nei casi di diritto di famiglia (*Scozzari e Giunta*) o di custodia cautelare in carcere ("*détention provisoire*") né peraltro in quelli in cui si è applicato l'articolo 39.

Quest'ultima categoria di casi vertono su situazioni d'urgenza dove la persona è per esempio arrestata all'aeroporto prima di essere respinta. Dire in un caso simile che la persona debba assumersi l'onere della prova e sostenere il rischio di non convincimento – mentre si trova in un centro di permanenza temporanea presso l'aeroporto – è manifestamente assurdo. Far pesare la prova e il rischio interamente su questa persona senza metterne una gran parte a carico dello Stato che espelle costituisce un processo quasi inquisitorio. Questo tipo di formalismo superficiale è contrario allo spirito stesso della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

In più, le misure provvisorie indicate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte non hanno per obiettivo di emettere una decisione in un certo caso. In tutti i sistemi giuridici, misure d'urgenza di questo tipo sono utilizzate per congelare una situazione per permettere al giudice che decide di disporre del tempo necessario per far prevalere la giustizia. In tali situazioni, la questione non è di sapere se la persona minacciata d'espulsione sarà o meno torturata o sottoposta a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione, ma semplicemente di creare una proroga senza conseguenze irrimediabili per evitare che la persona venga espulsa irrevocabilmente. Lo scopo non è dunque quello di scoprire la verità, ma di porre in essere delle condizioni dove la verità possa quantomeno emergere.

Appare dunque chiaramente che il ruolo delle presunzioni e "dell'onere della prova" in questo caso è totalmente diverso perché non è volta a prendere una decisione definitiva sul caso di specie; ha solamente lo scopo di disporre della possibilità di emanare tutta una serie di decisioni possibili. Ne consegue obbligatoriamente che il ruolo della persona espulsa dopo un ricorso all'articolo 39 porta a produrre l'ombra del dubbio, ciò che provoca l'inversione dell'onere della prova, che pesa allora sul Paese coinvolto. Così vanno i diritti dell'uomo. Nella teoria della prova, questo si chiama "far scoppiare la bolla" come per esempio nel caso di presunzione di salute mentale, dove il più piccolo dubbio è sufficiente a eliminare questa presunzione e a trasferire l'onere della prova all'accusa. I motivi che sono

all'origine di questa inversione sono, ben inteso, totalmente diversi in caso di processo penale, ma sono attenuati all'ennesimo grado in situazioni d'urgenza in un aeroporto dove la persona deve essere respinta. Nell'ambito dei diritti dell'uomo, il minimo di empatia richiesto è l'umanità impongono che la persona minacciata di espulsione non debba farsi carico di un fardello eccessivo in materia di prova o di rischio di non convincimento. In altri termini, lo Stato che espelle è moralmente responsabile della cattiva valutazione del rischio, mentre in una tale situazione la Corte deve favorire la sicurezza della persona in causa.

2. Approvo totalmente il paragrafo 139 della sentenza, dove la maggioranza dichiara che non c'è semplicemente alcuna equivalenza tra la "minaccia grave per la collettività" da una parte e "il rischio [che la persona] subisca dei maltrattamenti se è respinta" dall'altra. La logica di polizia proposta dallo Stato contraente intervenente semplicemente non tiene. La questione della pericolosità della persona da espellere per il Paese che espelle non ha alcun rapporto immediato con il pericolo che questa persona potrebbe correre se fosse effettivamente espulsa. Ben inteso ci sono dei casi in cui un terrorista confermato o notorio si vedrà infliggere per questa ragione una pena più pesante nel Paese, generalmente non firmatario della Convenzione, verso il quale viene espulso. Tuttavia, il fatto che due categorie si accavallino di per sé non prova assolutamente che vi sia equivalenza tra di loro.

Per contro è intellettualmente disonesto suggerire che i casi di espulsione esigono un livello basso di prova semplicemente perché la persona è notoriamente pericolosa. Da un punto di vista politico è chiaro che lo Stato che espelle sarà in questo caso più desideroso di espellere. L'interesse di una parte non costituisce tuttavia una prova del suo buon diritto. Lo spirito della Convenzione va precisamente nella direzione contraria, vale a dire che la Convenzione è concepita per bloccare tali corti circuiti logici e proteggere l'individuo "dall'interesse" senza freni dell'esecutivo o addirittura dal potere legislativo dello Stato.

È dunque d'estrema importanza leggere il paragrafo 139 della sentenza come un imperativo categorico di protezione dei diritti dell'individuo. La sola maniera di uscire da questa necessità logica sarebbe quella di affermare che tali individui non meritano di vedere i loro diritti umani protetti – è ciò che, in minor misura, il terzo intervenente sottintende incoscientemente – perché sono meno umani.

OPINIONE CONCORDE DEL GIUDICE MYJER, A CUI ADERISCE IL GIUDICE ZAGREBELSKY

(Traduzione)

Ho votato come tutti gli altri giudici per la conclusione che nell'eventualità dell'esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia, si sarebbe avuta violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Sottoscrivo integralmente anche il ragionamento esposto nei paragrafi da 124 a 148 della sentenza.

Vorrei tuttavia aggiungere le seguenti osservazioni.

Riguardo alla procedura

La questione di principio che pone il presente caso, così come espressa dal governo intervenente (ci sono le ragioni per modificare l'approccio seguito dalla Corte nella sentenza *Chahal* per ciò che riguarda i casi aventi all'esame la minaccia provocata dal terrorismo internazionale) è già stata sollevata in altri casi che sono attualmente sempre pendenti davanti ad una camera delle terza sezione (*Ramzy c. Paesi Bassi*, n° 25424/05, e *A. c. Paesi Bassi*, n° 4900/06). In questi due casi, l'autorizzazione di intervenire quale parte terza è stata accordata al governo lituano, portoghese, slovacco e britannico e ad alcune organizzazioni non governative. Questi governi hanno presentato un intervento comune mentre le ONG hanno presentato osservazioni separate e anche un intervento comune.

Successivamente il caso *Saadi* (in precedenza chiamato *N.S. c. Italia*) era pronto per essere deciso mentre i casi promossi contro i Paesi Bassi non ancora. La camera della terza sezione incaricata di decidere del caso *Saadi* ha deferito il caso alla Grande Camera il 27 marzo 2007. Nella versione provvisoria del rapporto giurisprudenziale n° 95 del marzo 2007, alla pagina 38 si menziona il caso *N.S. c. Italia* (deferimento alla Grande Camera) riguardante l'espulsione in Tunisia del ricorrente, accusato di terrorismo internazionale. Le stesse informazioni figuravano nella versione definitiva della Nota di informazioni n° 95 sulla giurisprudenza della Corte (marzo 2007) apparsa qualche tempo dopo. Il Governo britannico ha chiesto entro i termini stabiliti l'autorizzazione di presentare un intervento quale parte terza.

Riguardo alla questione in sé

Il paragrafo 137 della sentenza vi risponde con concisione: “ *La Corte nota innanzitutto che in questo periodo gli Stati incontrano considerevoli difficoltà per proteggere la propria popolazione dalla violenza terroristica (...). Non si dovrà quindi sottostimare l’ampiezza del pericolo che oggi rappresenta il terrorismo e la minaccia che incombe sulla collettività. Ciò non dovrebbe tuttavia rimettere in discussione il carattere assoluto dell’articolo 3.*”

Non sarei sorpreso che alcuni lettori della sentenza trovino – a prima vista – difficile comprendere che la Corte, evidenziando il carattere assoluto dell’articolo 3, sembra accordare maggiore protezione al ricorrente straniero che è stato giudicato colpevole di crimini legati al terrorismo piuttosto che alla collettività nel suo insieme, esposta alla violenza terroristica. Si potrebbe immaginare che ragionino così: una cosa è non espellere gli stranieri – ivi comprese le persone che hanno chiesto l’asilo politico – quando ci sono motivi seri e accertati di credere che l’interessato, se lo si espelle verso il Paese di destinazione, incorrerà nel rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 (vedasi per esempio la sentenza dell’11 gennaio 2007 nel caso *Salah Sheek c. Paesi Bassi*), ossia di non espellere gli stranieri che fanno parte della categoria prevista dall’articolo 1 F. della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status di rifugiato (decisione del 15 settembre 2005 nel caso *Teshome Goraga Bongor c. Paesi Bassi*) tanto più che queste persone non costituiscono un pericolo potenziale per la vita dei cittadini dello Stato, ma altra cosa è sentirsi dire che uno straniero che costituisce (o forse costituisce ancora) una eventuale minaccia terroristica per i cittadini non possa essere espulso.

Di fatto, la Convenzione (come i suoi Protocolli) contiene norme giuridiche in materia di diritti dell’uomo che devono essere riconosciute ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione delle Alte Parti Contraenti (articolo 1). Ogni persona significa tutti quanti: non solo i terroristi e gli altri individui della stessa rima. Gli Stati hanno anche l’obbligo positivo di proteggere la vita dei loro cittadini. Essi devono fare tutto ciò che è ragionevole attendersi per impedire il verificarsi di un rischio per la vita, certo ed immediato, di cui avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza (*Osman c. Regno Unito*, sentenza del 28 ottobre 1998, *Recueil* 1998-VIII, §§ 115-116). Essi hanno, come indicato nel preambolo delle linee direttrici del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la lotta contro il terrorismo (adottate l’11 luglio 2002), “*il dovere imperativo*” di proteggere le popolazioni contro eventuali atti terroristici. Arriverei addirittura a dire che la Convenzione obbliga gli Stati contraenti a fare il più possibile perché i cittadini possano vivere senza temere per la loro vita o per i loro beni. Ricordo, riguardo a ciò, che la *libertà di vivere al riparo dalla paura* figura tra le quattro libertà indicate nel famoso discorso di Roosevelt.

Tuttavia gli Stati non possono combattere il terrorismo internazionale a qualsiasi prezzo. Gli Stati non devono ricorrere a metodi che intacchino i valori stessi che cercano di proteggere. E ciò vale, a maggior ragione, per i diritti “assoluti” a cui non si dovrebbe derogare neanche in caso di pericolo pubblico (articolo 15 della Convenzione). In occasione di un seminario di alto livello sul tema la *Protezione dei diritti dell’uomo nella lotta contro il terrorismo* (che si è tenuto a Strasburgo il 13 e 14 giugno 2005), l’allora ministro francese della Giustizia, Robert Badinter, ha parlato giustamente della doppia minaccia che il terrorismo costituisce per i diritti dell’uomo: una minaccia diretta, proveniente dagli atti di terrorismo e una minaccia indiretta, proveniente dal fatto che le stesse misure di lotta contro il terrorismo rischiano di violare i diritti dell’uomo. La difesa dei diritti dell’uomo nella lotta contro il terrorismo è innanzitutto una questione di difesa dei nostri valori, anche per coloro che cercano di distruggerli. Non c’è niente di più controproducente come combattere il fuoco con il fuoco, o dare ai terroristi il pretesto ideale per trasformarsi in martiri e per accusare le democrazie di usare due pesi e due misure. Una simile condotta servirebbe a creare un terreno favorevole alla radicalizzazione ancora più forte e al reclutamento di futuri terroristi.

Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha affermato, nel preambolo delle linee direttrici precitate, l’obbligo per gli Stati di rispettare, nella lotta contro il terrorismo, gli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo e per gli Stati membri, in particolare, la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali oltre che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La linea direttrice 14.2 stabilisce chiaramente che uno Stato che intende espellere una persona verso il proprio Paese d’origine o verso un altro Paese ha l’obbligo di non esporlo alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha deciso che nel caso di specie fatti seri e accertati portano a pronunciarsi per un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione qualora fosse espulso in Tunisia.

Perciò, esiste che una sola risposta (unanime) possibile.